

## CONVENZIONI

- 3 Ottime opportunità con i partner di Confartigianato

## FISCALE

- 4 Scadenze del mese di marzo 2008
- 5 La Legge Finanziaria per il 2008

## CATEGORIE

- 22 Autotrasporto: liquidazione coatta C.A.F.

## LAVORO E PREVIDENZA

- 23 Dal 5 marzo dimissioni volontarie valide solo con modulo informatico
- 23 Elementi retributivi regionali per le nuove categorie CS e F
- 23 Informativa ai lavoratori dipendenti
- 23 Riduzione dei premi INAIL 2008 per il settore artigiano
- 24 Coefficienti di rateazione del premio INAIL
- 24 Trattamenti di integrazione salariale
- 25 DURC - Chiarimenti ministeriali

## QUALITÀ - AMBIENTE - SICUREZZA

- 26 Chiarimenti sulla vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti
- 26 Codice ambientale: le principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008

## FORMAZIONE

- 27 Corsi sicurezza

## DALLE PROVINCE

### GORIZIA

- 28 Pittori - Nuovo prezzario 2008
- 28 La normativa fiscale nei rapporti con l'estero
- 28 Variazione data Festa del Patrono di Gorizia Anno 2008

### PORDENONE

- 28 A Orosei per la Festa nazionale dell'ANAP
- 28 L'ANAP propone, per la Festa della donna, una gita a Bolzano
- 29 Obiettivo? La salute
- 29 Campagna soci: tante novità nel 2008
- 29 Ruolo diritto annuale 2003
- 30 Non fidarsi è meglio
- 30 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

### TRIESTE

- 31 ANCOS/ANAP di Trieste
- 31 Nuovo orario di apertura degli uffici dell'Associazione

### UDINE

- 31 Artigianato artistico
- 31 Cassa edile di Udine Aliquote contributive 2008
- 32 Come ottenere l'idoneità per la verifica periodica degli strumenti di misura
- 32 FormA-Azione Museo-scuola-territorio-impresa

**LICENZE**

In centro storico di Udine CEDESI, per raggiunta età pensionabile, negozio di articoli fotografici comprensivo di studio. Avviate attività commerciale ed artigiana. Ottimi rapporti con le maggiori case importatrici e laboratori di sviluppo e stampa nonché con clientela consolidata. No perditempo, contrattare solo se realmente interessati. Tel. ore ufficio 0432 505154.

Per cessata attività VENDESI licenza autotrasporto illimitata e autocarro Renault massa complessiva 7,5 t con eventuale lavoro distribuzione collettame. Per informazioni contattare il 348 8041818.

CEDO avviata attività di acconciatore femminile a Roveredo in Piano, comprensiva di attrezzature e arredamento. Se interessati per informazioni telefonare allo 0434.94534, ore negozio.

Officina meccanica riparazione macchine movimento terra, stradali ed industriali CERCA meccanico con esperienza nel settore. Gradito curriculum. Località Martignacco (UD). Tel. 0432/677212

Causa pensionamento CEDO avviata attività di termoidraulica con capannone, attrezzatura e automezzi- zona Aquileia - Via Beligna n.108 - Cà Leoni. Tel. 0431/91107 - Cell. 335/7093361

CEDO avviata attività di estetista con arredi, accessori e attrezzature. Ottima posizione in Comune di Campofornido. Tel. 340.8774092.

CEDO a Gorizia avviata attività di autoriparazioni con centro revisioni autovetture, ampia metratura, completa di attrezzatura e automezzo di servizio. Clientela consolidata. No perditempo, contattare solo se interessati. Tel. 335-425541.

CEDO avviata attività di estetica in Udine. Zona di intenso passaggio. Locale vetrinato. Fatturato consolidato. Solo se realmente interessati. Tel. 334.7963286.

CEDO avviata attività di estetica in Udine. Zona di intenso passaggio. Locale vetrinato. Fatturato consolidato. Solo se realmente interessati. Tel. 334.7963286.

CERCO licenza autotrasporto illimitata per cessata attività. Per informazioni contattare il 334 6062923.

CEDO attività di commercio orficeria - orologeria in Gemona del Friuli. Per informazioni contattare il n. 0432 981666.

Lavasecco: cedo attività, per motivi di età, con buon parto clienti e buon fatturato. Completa di macchinari e attrezzature. 130 metri quadrati complessivi, affitto medio-basso, zona Pordenone centrale. Per informazioni: 347.2105830

Vendo per cessata attività autotrasporto merci conto terzi limitata 7 t portata utile/11,5 t massa complessiva. Cedo anche eventuale lavoro con furgone 3,5 t di massa complessiva. Per informazioni telefonare al n. 338 1818284.

Lavasecco: cedo attività, per motivi di età, con buon parto clienti e buon fatturato. Completa di macchinari e attrezzature. 130 metri quadrati complessivi, affitto medio-basso, zona Pordenone centrale. Per informazioni: 347.2105830

CEDO, causa pensionamento, avviata at-

tività di lavasecco. 32 anni di servizio, zona Fiume Veneto (Pordenone). Per informazioni tel. 339.5975166.

Cedo, causa trasferimento, attività di parrucchiera sita nel comune di Fogliano Redipuglia. Per informazioni 0481-488541 - 340/3400468

Cedo avviato bar/pasticceria con annesso laboratorio, Gorizia centro. Tel. 0481-533391

Cedesì attività parrucchiere a Udine, per contatti telefonare dalle ore 20.00 alle 22.00 al numero 340.1225132.

**IMMOBILI/PROPRIETÀ**

CERCO capannone in affitto mq 350/400 zona Manzano per uso deposito/falegnameria. Cell. 338/9476685.

Trieste - Zona Rabuiese - VENDESI terreno commerciale 3.000 mq completamente recintato con due entrate - capannone in ferro mq 250 - ufficio - servizi igienici - vicinissimo al nuovo svincolo autostradale - adatto a molteplici attività. Per informazioni - Cell. 335 8199525.

VENDESI due locali adiacenti (mq. 228 complessivi) in centro a Monfalcone. Per informazioni tel. 0481-410296.

CERCO capannone in affitto MQ. 300 in zona Gorizia, adibito ad uso artigianale. Chiamare il 328-6360769.

AFFITTASI porzione di capannone mq. 1300 ca uso magazzino/deposito o lavorazioni varie. Manzano (UD) - Tel. 349 - 4688654.

VENDO compressore IRMAIR LT4000 - 48 cv usato pochissimo vera occasione. Tel. 348 - 3853863

VENDO capannone di 400mq coperti, costruito in zona artigianale su terreno di 11.410 mq con indice di edificabilità al 60%, vicino Fagnana a 10 km circa ingresso autostrada Udine nord. Telefono 0432.808027.

Artigiano termoidraulico CERCA magazzino-deposito in affitto, zona Cervignano - Terzo d'Aquileia. Telefono: 0431.370076 o 328.2829020.

Affitto capannoni, zona Pordenone, da mq 500 fino a mq 4.000 + piazzale esterno esclusivo. No intermediari. Tel. 329.4786628

AFFITTO/vento a Bagnaria Arsa capannone artigianale a norma mq. 200 ca. Possibilità abitazione adiacente con scoperto. Eventuale permuta. Tel. 0432.920761.

VENDESI capannone industriale zona artigianale di Basiliano, superficie coperta mq 1065, area scoperta mq 5150, completo di impiantistica, dotato di carroponte da 10 t, completamente asfaltato e recintato. Per informazioni 3356081040.

Mossa, zona residenziale, VENDO rustico con pertinenze (tot. cubatura mc.3300) insistente su di una superficie di mq. 1630. Per informazioni contattare il 3280366390.

**AUTOMEZZI**

Vendesì - AUTOCARRO ANTONELLI C90.2R, 4x4 inseribile, marce ridotte inseribili, ribaltabile trilaterale, gancio traino, portata 14q., km 33.000, immatricolato 09/1993 in buono stato; assicurazione pa-

gata fino a 05/08. Euro 8.000,00 trattabili. Telefono 040306177 o 3407352801.

CEDO leasing più conguaglio Mitsubishi Pajero sport GLF TD 2500 full optional, anno ottobre 2005, km 36.000. Tel. 340.2404270.

Causa inutilizzo VENDO Pick-up Taro, motore diesel, Toyota, 2496 cc, Km 49.300, portata utile 10 ql, 2 ruote di trazione, anno '95, come nuovo, collaudato fino 05/2009, unico proprietario. Tel. 0432.808027.

VENDO autocarro Eurocargo 120E18, cassone con centina e teloni regolabili in altezza. Km 100.000, immatricolazione 1999, unico proprietario, come nuovo. Tel. 3483025000.

**ATTREZZATURE/MATERIALI**

VENDESI arredamento completo per salone parrucchiera in buono stato. Prezzo interessante. Tel. 0432.852432-0432.790449.

Causa acquisto modello più evoluto VENDIAMO fotocopiatrice Rex Rotary 8715 Z, formato A3 e A4, 16 pagine/min, perfettamente funzionante, sempre manutenuata, prezzo euro 300,00. Tel. 0432 690003 ore ufficio.

Ex artigiano decoratore in gesso, VENDE stampi in silicone per riproduzione cornici, rosoni e articoli vari da decorazione. Per informazioni tel. 0432 957094.

Parrucchiere cerca phon e tosatrici guasti e/o rotti, anche per riparazione. Telefona-re 320.8834279.

VENDESI ponteggio Goffi - mai usato - ml. 14 di base e ml. 14 di altezza - completo di accessori. Vendesi defluidori di macerie. Per informazioni chiamare il 348-6972707.

VENDESI generatori aria calda Robur 20 /30 kcal/h con scarico esterno a metano per riscaldamento officine. Per informazioni contattare il numero 3481402849.

CERCO magazzino con le seguenti caratteristiche: metri quadri 1500/2000, banchina su di un lato se possibile su 2 fronti, zona udine sud. Telefonare al numero 348 6004643.

AFFITTO capannone/deposito mq.600 in Aiello del Friuli - Fr.Joannis - Zona Industriale Cell. 339 4112805.

VENDO per chiusura attività ponteggio tipo Pilosio K105, ottimo stato. Per informazioni 348.4435480.








Vendo in blocco (ottimo prezzo) o anche singolarmente, macchine per pulitintolavanderia in buono stato e uso. Per informazioni: 0434.509240, ore ufficio.

VENDO n. 2 RAGNI mod. kamo K 50 e K 60 Mobil, revisionati più relativi accessori per informazioni: cell. 338.2863873.

VENDO n. 1 macchina piegaferrì usata 220/380 Volt in buone condizioni. Tel. 338.4952715.

Vendo in blocco (ottimo prezzo) o anche singolarmente, macchine per pulitintolavanderia in buono stato e uso. Per informazioni: 0434.509240, ore ufficio.

## OTTIME OPPORTUNITÀ CON I PARTNER DI CONFARTIGIANATO

PARTNER	VANTAGGI PER I SOCI CONFARTIGIANATO
 <p><b>Vivere senza confini</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• piani tariffari esclusivi (esempio: canone <b>zero</b>, scatto alla risposta <b>zero</b> e <b>rimborso</b> in traffico della tassa di concessione governativa)</li> <li>• apparecchi telefonici a noleggio o in vendita</li> <li>• trasmissione dati ALICE MOBILE</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sconti, a partire dall'11%, sull'acquisto di veicoli commerciali nuovi del marchio <i>Fiat Professional</i></li> <li>• vasta gamma di modelli</li> <li>• le condizioni di sconto della convenzione potranno essere cumulate con le eventuali promozioni finanziarie mensili proposte da Fiat Professional con comunicazioni specifiche</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sconti, a partire dal 7%, sull'acquisto di autovetture aziendali nuove dei marchi Fiat, Lancia ed Alfa Romeo</li> <li>• vasta gamma di modelli</li> <li>• gli eventuali incentivi statali e/o regionali sono cumulabili</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sconti sull'acquisto di carburanti e lubrificanti</li> <li>• dotazione di una card per ogni automezzo aziendale</li> <li>• possibilità di affiancare alla card aziendale una ad uso privato</li> <li>• fatturazione quindicinale e pagamento a 30 giorni</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rilascio della <i>DRIVERGCard</i></li> <li>• sconti sull'acquisto di carburanti a prescindere dal tipo di mezzo utilizzato (autovettura o mezzo commerciale)</li> <li>• ulteriore riduzione del prezzo se l'attivazione avviene entro il 30/06/2008</li> <li>• fatturazione quindicinale e pagamento a 30 giorni</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sconto: 4% del valore nominale del buono pasto</li> <li>• azzeramento delle commissioni di acquisto (normalmente pari al 2%)</li> <li>• ordini dei buoni pasto effettuabili on-line e senza spese di consegna</li> <li>• omaggio di n. 1 buono vacanza welcome travel</li> </ul>
 <p>cuore delle città • the heart of the city</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sconti individuali e per famiglie</li> <li>• tariffe speciali per weekend</li> <li>• gli hotels si trovano nelle maggiori città italiane</li> </ul>

Maggiori informazioni su queste e altre convenzioni, nelle sedi di Confartigianato



## SCADENZE DEL MESE DI MARZO 2008

### LUNEDÌ 3° MARZO

**Locazioni:** versamento dell'imposta di registro su contratti e annualità con decorrenza 1/02/2008.

### LUNEDÌ 17 MARZO

**Versamento unitario:**

- dell'**IVA** relativa al mese di **febbraio**
- dell'**IVA** risultante dalla dichiarazione **annuale** relativa al 2007. Chi presenta la dichiarazione unificata può versare il saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi, maggiorando l'IVA dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il saldo IVA da versare può inoltre essere rateizzato
- delle **ritenute** alla fonte operate nel mese di febbraio
- dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di febbraio
- dei contributi sui compensi corrisposti in febbraio ai lavoratori parasubordinati e agli associati in partecipazioni che apportano solo lavoro
- dei contributi dovuti per i compensi corrisposti in febbraio a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di 5.000 euro
- della **tassa annuale vidimazione libri sociali e contabili:** versamento con il modello F24 (codice tributo 7085 periodo di riferimento 2008) della tassa annuale di euro 309,87 (o di euro 516,46 se il capitale al 1° gennaio supera euro 516.456,90) dovuta dalle società di capitali (spa, srl e sapa).

**INAIL:** presentazione in via telematica della denuncia delle retribuzioni relative al 2007 (in caso di presentazione su supporto cartaceo la scadenza era prevista per il 18/2/2008)

**Comunicazione dati dichiarazioni d'intento:** trasmissione del modello con i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

### MERCOLEDÌ 19 MARZO

**Ravvedimento:** regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi alla scadenza del 18/02/2008 con sanzione ridotta al 3,75% degli importi non versati.

### GIOVEDÌ 20 MARZO

**Elenchi intrastat:** presentazione da parte degli operatori con obbligo mensile degli elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio (per chi li presenta in via telematica il termine è prorogato al 25/3)

**Conai:** presentazione a norma del regolamento Conai della dichiarazione relativa al mese di febbraio.

### LUNEDÌ 31 MARZO

**Locazioni:** versamento dell'imposta di registro su contratti e annualità con decorrenza 1/03/2008

**FIRR:** versamento contributo annuale per il trattamento di fine rapporto agenti e rappresentanti

**Imposta sulla pubblicità:** versamento della seconda rata  
**DM10/2:** trasmissione telematica della denuncia contributiva relativa alle retribuzioni di febbraio da parte dei datori di lavoro

**Mod. Emens:** trasmissione telematica delle denunce retributive di febbraio relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata INPS

**Mod. 770 semplificato:** tale scadenza verrà prorogata al 30/04/2008 come anticipato dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 14/1/2008.



Periodico quindicinale della Federazione Regionale Artigiani F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001

Anno VIII - N. 4 - Febbraio 2008

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. Udine

Bollettino degli Organi Direttivi di Associazione Sindacale

*Direttore responsabile:* BRUNO PIVETTA

*Comitato di redazione:* Enrico Eva, Giordano Frealdo, Bruno Gazulli, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

*Hanno collaborato a questo numero:* Alberto Bianchi, Salvatore Cane, Alfredo Cappellini, Elena Del Giudice, Michele Feresin, Luca Matelich, Raffaella Pompei, Tiziana Sabadelli, Marinella Tolloi, Fabio Veronese

*Direzione, Redazione, Amministrazione:* Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

**Editore:** FEDERAZIONE REGIONALE ARTIGIANI F.V.G. - Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

*Stampa:* Cartostampa Chiandetti srl - 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

## LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008

### Legge del 24 dicembre 2007 n. 244

La legge finanziaria per il 2008 prevede diversi interventi a favore dell'abitazione principale. Per i proprietari viene previsto infatti un aumento della detrazione ICI e un aumento del limite detraibile per gli interessi sui mutui. Per chi abita in affitto invece vengono estesi i casi in cui spettano detrazioni IRPEF sui canoni pagati.

Sempre in tema di immobili si segnala la proroga fino al 2010 delle agevolazioni per il risparmio energetico e per il recupero edilizio. Si potrà così beneficiare ancora dell'IVA agevolata al 10% sulle manutenzioni e della detrazione del 55% per migliorare l'isolamento degli edifici, per installare pannelli solari e per sostituire caldaie. La detrazione IRPEF del 36%, oltre ad essere prorogata, viene reintrodotta anche per acquistare immobili ristrutturati.

Ai fini del risparmio energetico viene poi prorogata fino al 2010 la detrazione del 20% per l'acquisto di frigoriferi e congelatori di classe A+ e la detrazione del 20% per l'acquisto di motori industriali ad alta efficienza e inverter. Per l'agevolazione sugli impianti d'illuminazione dei commercianti non è stata necessaria la proroga dato che fin dall'inizio l'agevolazione è stata prevista con validità fino al 31/12/2008.

Per le imprese individuali viene riaperta la possibilità di estromettere l'immobile strumentale, mentre per i privati viene riproposta la rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate. Si offre in tal modo la possibilità di ottenere un risparmio fiscale ai contribuenti che hanno in previsione disinvestimenti che determineranno plusvalenze tassabili.

Tra le novità introdotte con la legge finanziaria per il 2008 in tema di tassazione per le imprese si segnala l'abbassamento delle aliquote delle imposte. Dal 2008 infatti l'aliquota dell'IRES, imposta sulle società di capitale (spa, srl, ecc.) scende dal 33% al 27,5%, mentre l'aliquota dell'IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, scende dal 4,25% al 3,9%. Anche le ditte individuali e le società di persone (snc e sas) in contabilità ordinaria potranno beneficiare sugli utili non prelevati dell'aliquota del 27,5% al posto delle aliquote IRPEF progressive.

La determinazione del reddito d'impresa viene semplificata, avvicinando l'utile fiscale all'utile di bilancio, attraverso l'eliminazione della possibilità di indicare nella dichiarazione dei redditi variazioni per ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche giustificati solo da motivi di risparmio fiscale.

Per determinare la quota indeducibile degli interessi passivi vengono previsti criteri differenziati per le società di capitali da una parte, e imprese individuali e società di persone dall'altra, criteri meno complicati di quelli introdotti nel 2004.

Anche per la determinazione dell'IRAP vengono stabiliti criteri differenziati per le società di capitali, che si dovranno attenere ai dati del bilancio civilistico, mentre le imprese individuali e le società di persone prenderanno in considerazione costi e ricavi così come rilevano in dichiarazione dei redditi.

Per i professionisti e i piccoli imprenditori con basso giro di affari, ridotta dotazione di beni strumentali e senza dipendenti, viene introdotto il nuovo regime dei contribuenti minimi che prevede adempimenti semplificati e l'applicazione di un'unica imposta del 20% sul reddito determina-

to in base al criterio di cassa (ricavi o compensi incassati meno spese pagate).

Con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni viene estesa al coniuge l'esclusione dall'imposta già prevista per i discendenti per i trasferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo.

Come nella precedente Finanziaria, sono ancora numerose le disposizioni per contrastare l'evasione. Ne sono un esempio l'obbligo di indicazione del codice fiscale dei familiari a carico nelle dichiarazioni da rilasciare per fruire delle relative detrazioni e l'estensione della responsabilità per il pagamento delle maggiori imposte e delle sanzioni a chi acquista l'immobile per un prezzo più alto di quello indicato in fattura e nel contratto. Anche l'ennesima modifica alla disciplina delle perdite d'impresa, la nuova disciplina delle operazioni societarie straordinarie, la previsione dell'obbligo di memorizzare le operazioni dei distributori automatici e le modifiche alla disciplina IVA nel settore delle telecomunicazioni vanno lette in chiave antievasione.

Per altri versi invece sono state introdotte modifiche dirette ad attenuare le gravose conseguenze che lo scorso anno avevano subito molti contribuenti per effetto dell'inasprimento della disciplina sugli studi di settore e di quella sulle società non operative. Per queste ultime infine è stato riproposto lo scioglimento agevolato con un'imposta sostitutiva più conveniente rispetto a quella prevista nella Finanziaria 2007.

Sono invece diretti a recepire gli orientamenti europei i nuovi criteri per detrarre l'IVA relativa ai veicoli aziendali e il nuovo criterio di determinazione della base imponibile per la vendita dei beni acquistati con detrazione parziale dell'IVA.

Con l'occasione si segnala che, nell'ambito della manovra finanziaria per il 2008, il Decreto legge collegato alla Finanziaria, (DL 159 del 1° ottobre 2007) amplia i casi in cui un fabbricato può essere considerato rurale, prevede una specifica detrazione di 150 euro per i contribuenti con redditi bassi (cosiddetto bonus incapienti), porta da 6 a 18 mesi, dalla data d'inizio dei lavori, il termine entro cui deve essere stipulato il mutuo per la costruzione dell'abitazione principale per detrarre i relativi interessi, mentre, per detrarre le spese per medicinali richiede lo scontrino "parlante" (ossia con indicazione di natura, qualità e quantità dei farmaci e codice fiscale dell'utilizzatore) cosicché non è più sufficiente lo scontrino normale, neanche se accompagnato da un documento integrativo rilasciato dalla farmacia (si ricorda che fino al 31/12/2007 il codice fiscale dell'utilizzatore sullo scontrino fiscale poteva essere riportato a mano).

Viene infine segnalato che la proroga al 2008, con modifiche, della rottamazione dei veicoli è contenuta nel Decreto legge 248 del 31 dicembre 2007 ("decreto milleproroghe"), decreto che al momento della redazione del presente fascicolo è in attesa di conversione e che potrebbe quindi subire delle modifiche.

Si evidenziano le principali disposizioni fiscali contenute nella **legge 24 dicembre 2007 n. 244** (finanziaria 2008) pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007 n. 300.

## ARTICOLO 1

commi da 5 a 8	Nuova detrazione ICI per l'abitazione principale
commi 9, 10 e 208	Detrazioni IRPEF per gli inquilini
commi 11 e 12	Detrazione sui redditi per assegni percepiti dal coniuge separato o divorziato
commi 13 e 14	Esenzione IRPEF per chi ha solo redditi fondiari fino a 500 euro
commi 15, 16 e 221	Detrazioni IRPEF per familiari a carico e per redditi da lavoro o impresa
commi 17 e 19	Detrazione del 36% sulle spese per interventi di recupero
comma 18	Aliquota IVA agevolata al 10% sulle manutenzioni di abitazioni
commi da 20 a 24 e 286	Detrazione del 55% per il risparmio energetico negli edifici
comma 20	Detrazione del 20% per frigoriferi, congelatori motori industriali e inverter
commi da 25 a 28	Imposta di registro per immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
commi 29, 30 e 33 lett.m)	Modifiche alla disciplina delle perdite d'impresa e professionali
comma 31	Escluso da imposta su successioni e donazioni anche il trasferimento d'azienda al coniuge
commi 33 lett. e) e 38	La nuova aliquota IRES
comma 33 lett. h)	Plusvalenze finanziarie delle società di capitale
commi 33 lett. b) ed i) e 35	Deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa
commi 33 lett. n) e 34	Abrogazione degli ammortamenti anticipati e accelerati
commi 33 lett. n) e 34	Durata dei contratti di leasing per la deducibilità dei canoni
commi 33 lett. p) e 34	Nuova disciplina delle spese di rappresentanza e degli omaggi
commi 33 lett. q), 34 e 48	Abrogazione delle deduzioni extracontabili nel quadro EC
comma 37	Estromissione degli immobili strumentali delle imprese individuali
commi da 40 a 42	Tassazione separata per imprese individuali e società di persone
commi 46 e 47	Modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie
commi 50, 51 e 226	Modifiche alla disciplina IRAP
commi 81 e 82	Confermata la valenza non retroattiva dell'indeducibilità dei terreni
comma 91	Riproposta la rivalutazione di terreni e partecipazioni non appartenenti ad imprese
commi da 96 a 117	Nuovo regime dei contribuenti minimi
commi 118 e 269	Sanzioni in caso di mancata emissione di scontrini o ricevute
commi 128 e 129	Ulteriori modifiche alla disciplina delle società di comodo
comma 130	Escluse da IVA le cessioni gratuite alle ONLUS di merci con imperfezioni
comma 132	Prevista l'esenzione del canone RAI per chi ha almeno 75 anni e redditi bassi
commi da 144 a 147	Rateazione di importi dovuti in seguito a controlli o iscritti a ruolo
comma 155	Nuova disciplina sanzionatoria per il reverse charge
commi 156 e 157	Reverse charge anche per vendere immobili strumentali a soggetti con IVA indetraibile
commi 158 e 159	Modifiche per il regime speciale IVA relativo alle telecomunicazioni
comma 160	Imposta sostitutiva sui mutui prima casa
commi 162 e 163	Senza reverse charge le prestazioni di subappalto al contraente generale
comma 164	Responsabilità solidale dell'acquirente dell'immobile per IVA evasa e sanzioni
comma 168	Distributori di carburanti: prorogata la deduzione forfetaria
comma 169	Autotrasportatori: prorogato il recupero del contributo SSN pagato con i premi assicurativi
comma 170	Autotrasportatori: prorogata la deduzione per trasporti effettuati anche nel comune
comma 171	Proroga aliquota IRAP dell'1,9% in agricoltura
commi 171, 176, 177 e 275	Novità nel settore agricolo
comma 201	Detrazione spese frequenza asili nido
comma 202	Innalzato a € 4.000 l'importo massimo degli interessi detraibili sui mutui
comma 203	Esenzione per gli invalidi dalla tassa sulle utenze telefoniche dei cellulari
comma 204	Redditi dei lavoratori transfrontalieri
commi da 209 a 214	Obbligo di fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione
comma 223	Importo minimo per il versamento, il rimborso o la compensazione delle imposte
commi da 228 a 232	Credito d'imposta per gli interventi contro il compimento di atti illeciti
commi da 233 a 237	Credito d'imposta per i rivenditori di generi di monopolio
commi da 252 a 255	Studi di settore e controlli selettivi
comma 261 lett. a) e 264	Esclusione di alcuni servizi dalla disciplina dell'autoconsumo
comma 261 lett. b) e 264	Esenzione per alcune particolari prestazioni effettuate da consorzi
commi 261 lett. c) e d) e 264	Rilevanza del valore normale per l'assoggettamento ad IVA di alcune operazioni
commi 261 lett. c) e 264	Base imponibile per la cessione dei beni acquistati con detraibilità IVA limitata
commi 261 lett. e), 255 e 264	Modifiche alla detrazione IVA su veicoli, telefoni ed altri beni o servizi a detraibilità limitata
comma 265	Accertamenti sulle vendite di immobili avvenute prima del 4/7/2006
comma 270	Sanatoria per elenchi clienti/fornitori presentati in ritardo entro il 15/11/2007
comma 271	Trasmissione telematica dei corrispettivi
comma 272	Liquidazione IRPEF a tassazione separata su alcune indennità
commi 282 e 283	Ancora modifiche per gli apparecchi e congegni da gioco lecito
comma 309	Detrazione IRPEF per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico
commi da 363 a 366	Dovranno essere memorizzate le operazioni dei distributori automatici

### Art. 1, commi da 5 a 8 - Nuova detrazione ICI per l'abitazione principale

In aggiunta alla detrazione di 103,29 euro viene istituita una ulteriore detrazione ICI sull'abitazione principale, pari all'1,33 per mille della base imponibile. L'ulteriore detrazione spetta nel limite massimo di 200 euro, è proporzionale al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e va ripartita in caso di contitolarità di diritti da parte di soggetti che utilizzano l'immobile come abitazione principale. Tale ulteriore detrazione non spetta per le categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville e castelli) e A9 (palazzi di pregio artistico o storico).

Viene previsto che in caso di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio il coniuge dell'assegnatario, se non possiede altri immobili nel comune in cui è situata la casa coniugale, applica per la casa coniugale l'aliquota e le detrazioni previste per l'abitazione principale.

### Art. 1, commi 9, 10 e 208 - Detrazioni IRPEF per gli inquilini

Per tutti i contratti di locazione disciplinati dalla L. 431/1998 (e quindi non solo per i contratti "convenzionali") relativi all'abitazione principale viene riconosciuta agli inquilini una detrazione IRPEF di euro:

- € 300 se il reddito complessivo è pari o inferiore ad € 15.493,71;
- € 150 se il reddito è superiore ad € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41.

Restano confermate le detrazioni previste dall'art. 16, TUIR:

- a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione c.d. "convenzionali" (art. 2 comma 3 e art. 4 commi 2 e 3, della legge 431/98), relativi all'abitazione principale (€ 495,80 per redditi fino a € 15.493,71, o € 247,90 per redditi non superiori a € 30.987,41);
- a favore dei dipendenti per la locazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale nel comune di lavoro o in uno limitrofo, detrazione spettante per i primi tre anni dal

trasferimento della residenza per motivi di lavoro fuori dalla propria regione in un comune che dista almeno 100 km dal precedente (€ 991,60 per redditi fino a € 15.493,71, o € 495,80 per redditi non superiori a € 30.987,41).

Viene inoltre prevista una detrazione di € 991,60, per i primi tre anni, per i giovani età tra i 20 e i 30 anni di età che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98, relativo all'abitazione principale (diversa da quella dei genitori) se il loro reddito complessivo non supera € 15.493,71.

Le detrazioni per gli inquilini, relative all'abitazione principale sono alternative, potendo scegliere la più favorevole, e sono rapportate al periodo dell'anno in cui c'è la destinazione ad abitazione principale. Le nuove detrazioni possono essere riconosciute già sul periodo d'imposta 2007 (Unico 2008). È comunque riconosciuta la detrazione eccedente l'imposta lorda (diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni previste dall'articolo 13 del DPR 917/1986): con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità con cui potranno essere recuperate tali detrazioni dagli incapienti.

Viene poi ampliato il campo di applicazione della detrazione del 19% introdotta dall'art.1 comma 319 L. 296/2007 a favore degli studenti universitari per i canoni di locazione pagati per alloggi situati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, detrazione spettante, su una spesa massima complessiva annua € 2.633, quando il corso di laurea è tenuto in un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa. La detrazione ora spetta non solo per i canoni derivanti da contratti di locazione previsti dalla legge 431/1998 ma anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità e per le assegnazioni in godimento o locazione da parte di enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Tale detrazione spetta anche se i canoni di locazione sono stati sostenuti nell'interesse di familiari a carico.

CASI AGEVOLATI	NORMA DI RIFERIMENTO	REDDITO DELL'INQUILINO	DETRAZIONE
Locazioni relative all'abitazione principale (Legge 431/1998)	Art.16 comma 01 DPR 917/1986	Fino a € 15.493,71 Da € 15.493,72 a € 30.987,41	€ 300 € 150
Locazioni "convenzionali" (art. 2 comma 3 e art. 4 commi 2 e 3 della L. 431/98), relative all'abitazione principale	Art.16 comma 1 DPR 917/1986	Fino a € 15.493,71 Da € 15.493,72 a € 30.987,41	€ 495,80 € 247,90
Locazioni relative all'abitazione principale per chi per lavoro si trasferisce fuori regione in un comune che dista almeno 100 chilometri dal precedente comune di residenza	Art.16 comma 1-bis DPR 917/1986	Fino a € 15.493,71 Da € 15.493,72 a € 30.987,41	€ 991,60 € 495,80 (per i primi 3 anni)
Locazioni relative all'abitazione principale, diversa da quella dei genitori, per giovani di età tra 20 e 30 anni	Art.16 comma 1-ter DPR 917/1986	Fino a €15.493,71	€ 991,60 (per i primi 3 anni)
Locazioni a studenti universitari se l'università è in un comune distante più di 100 km da quello di residenza e comunque in una provincia diversa	Art.15 comma 1 lett. i-sexies DPR 917/1986	Irrilevante	19% dei canoni pagati su una spesa massima annua di € 2.633 (detraz. max € 500,27)

**Art. 1, commi 11 e 12 - Detrazione sui redditi per assegni percepiti dal coniuge separato o divorziato**

Per i redditi derivanti dagli assegni periodici ricevuti dal coniuge separato o divorziato viene innalzata la misura della detrazione IRPEF riconoscendo per essi, già con decorrenza 2007 (e quindi già su Unico/2008), la stessa detrazione spettante per i redditi di pensione in luogo di quella meno conveniente prevista dall'art.13 comma 5 del DPR 917/1986. Tale detrazione non è cumulabile con quelle previste per altre tipologie di reddito e non va rapportata ad anno.

**Art. 1, commi 13 e 14 - Esenzione IRPEF per chi ha solo redditi fondiari fino a 500 euro**

Chi possiede soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro non deve pagare l'IRPEF. Tale disposizione si applica già con riferimento all'anno 2007.

**Art. 1, commi 15 e 16 e 221: detrazioni IRPEF per familiari a carico e per redditi da lavoro o impresa**

Già con effetto dal 2007 vengono apportate le seguenti modifiche alla disciplina sulle detrazioni IRPEF per familiari a carico e per redditi da lavoro o d'impresa.

Per chi ha almeno 4 figli a carico viene introdotta un'ulteriore detrazione di 1.200 euro da ripartire a metà tra i genitori o, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, spettante a quest'ultimo per l'intero importo. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Viene previsto che ai fini del calcolo dell'importo delle detrazioni spettanti per familiari a carico (art. 12, comma 1, TUIR) e ai fini del calcolo delle altre detrazioni (art. 13, TUIR) il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze però rileva ancora ai fini della verifica del limite di reddito di 2.840,51 euro per considerare i familiari fiscalmente a carico.

Dal 2008 infine viene previsto che per usufruire delle detrazioni per familiari a carico i lavoratori dipendenti e i pensionati devono dichiarare **annualmente** al datore di lavoro o ente pensionistico le condizioni di spettanza e il **codice fiscale** dei soggetti a carico. La dichiarazione presentata per un anno quindi, anche se non sono intervenute variazioni, non vale più anche per gli anni successivi.

**Art. 1, comma 17 e 19 - Detrazione del 36% sulle spese per interventi di recupero**

È prorogata fino al 31/12/2010, la detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, fermo restando il limite massimo di spesa di 48.000 euro per immobile oggetto d'intervento.

È reintrodotta la detrazione IRPEF del 36% per gli acquirenti o assegnatari di unità immobiliari facenti parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie. L'agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dall'1/1/2008 al 31/12/2010, a condizione che l'immobile sia ceduto/assegnato entro il 30/6/2011. In tal caso il 36% deve essere applicato sul 25% del prezzo dell'unità immobili-

liare, sempre nel limite di € 48.000 per unità immobiliare (la detrazione massima spettante per singola unità non può quindi superare 17.280 euro). Si ricorda che tale agevolazione non era stata prorogata dalla Finanziaria 2007 (L.296/2006) e si era quindi conclusa con le cessioni entro il 30/6/2007 di immobili ristrutturati entro il 31/12/2006.

Ai fini della detrazione del 36%, sia per le spese relative agli interventi di recupero che per l'acquisto di immobili ristrutturati viene confermato l'obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera. Il dato da indicare non deve essere la quota di corrispettivo imputabile al lavoro (ossia alla posa in opera) ma il costo sostenuto dall'impresa per le ore di lavoro impiegate dal personale per l'esecuzione dell'intervento.

Per rispettare quanto richiesto dalla norma si dovrà quindi evidenziare in calce alla fattura una annotazione del tipo: *"si evidenzia che il costo della manodopera utilizzata è pari a euro ..."* (costo orario dei dipendenti impiegati nell'intervento per il numero delle relative ore di lavoro).

In assenza di manodopera utilizzata occorre comunque riportare in calce alla fattura un'annotazione del tipo *"si evidenzia che il costo della manodopera utilizzata è pari a zero in quanto l'intervento è stato eseguito direttamente dal titolare"*.

In presenza di appalti o subappalti deve essere indicato sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l'ammontare da questi ultimi comunicati. Si ricorda infine che l'Agenzia delle Entrate con risoluzione 167 del 12 luglio 2007 ha chiarito che nelle fatture di acconto per i lavori di ristrutturazione di un immobile, la mancata indicazione del costo della manodopera impiegata non comporta la decadenza dall'agevolazione 36%, se il costo della manodopera impiegata per l'intera esecuzione dei lavori viene indicato nella fattura di saldo.

**Art. 1, comma 18 - Aliquota IVA agevolata al 10% sulle manutenzioni di abitazioni**

Viene prorogata al 2010 l'applicazione dell'IVA agevolata al 10% per le manutenzioni sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Tale agevolazione inizialmente prevista per l'anno 2000 dall'art.7 della legge 488/1999, è stata successivamente prorogata con una serie di interventi normativi che hanno però lasciato scoperto il periodo compreso tra il 1/1/2006 e il 30/9/2006, durante il quale le prestazioni di manutenzioni restano perciò assoggettate all'aliquota IVA ordinaria del 20%.

Si ricorda che se l'intervento comprende la fornitura dei cosiddetti "beni significativi" (ascensori e montacarichi; infissi interni e esterni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo d'aria; sanitari e rubinetteria da bagno; impianti di sicurezza), sull'importo della prestazione relativa alla fornitura di tali beni, l'aliquota agevolata si applica solo fino a concorrenza dell'importo complessivo dell'intervento al netto del valore dei predetti beni (ad esempio in caso di intervento così suddiviso: 1) fornitura di un bene significativo per un valore di 100 euro, 2) lavoro e altri beni o materiali non significativi per un valore di 30 euro, il bene significativo potrà essere assoggettato all'aliquota agevolata del 10% solo per 30 euro mentre per 70 euro sarà assoggettato all'aliquota ordinaria del 20%. In tal modo l'intervento di complessivi 130 euro di imponibile sarà assoggettato ad IVA per euro 70 con l'ali-

quota del 20% e per euro 60 con l'aliquota del 10%). Si ricorda inoltre che anche nel caso in cui l'intervento sia completamente assoggettato ad aliquota del 10% nella fattura o nella ricevuta fiscale deve sempre essere riportato il valore complessivo dell'intervento e quello dei beni significativi forniti. Ai fini dell'applicazione dell'IVA al 10%, sulle fatture emesse dall'1/1/2008 non è più richiesta l'indicazione del costo della manodopera, indicazione che però resta necessaria per consentire a chi sostiene la spesa la detrazione del 36%, come evidenziato nel paragrafo precedente.

Si segnala che non rientrano nell'agevolazione né le prestazioni dei professionisti (geometri, architetti, ingegneri, ecc.) né le operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento, vale a dire le cessioni di beni e prestazioni di servizi (subappalti) rese nei confronti dell'appaltatore o prestatore d'opera.

Si ricorda che il 10% è anche l'aliquota con cui vanno fatturati gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione in base al punto 127-quaterdecies della Tabella A parte terza allegata al DPR 633/1972 (decreto IVA), disposizione che non prevede limitazioni in presenza di beni significativi e che è applicabile anche ai fabbricati diversi dalle abitazioni e senza termini di scadenza (quindi anche dopo il 31/12/2010).

#### Art. 1, commi da 20 a 24 e 286 - Detrazione del 55% per il risparmio energetico negli edifici

È prorogata fino al 31/12/2010 la detrazione del 55% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o di unità immobiliari esistenti (la detrazione non è ammessa per gli edifici in costruzione).

Si ricorda che tale detrazione fiscale è stata introdotta dalla legge 296/2006, art.1, commi 344-349 con riferimento ai seguenti interventi:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (limite di detrazione di 100.000 euro);
- interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a "strutture opache orizzontali" (coperture e pavimenti), a "strutture opache verticali" e a finestre comprensive di infissi (limite di detrazione di 60.000 euro);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole (limite di detrazione di 60.000 euro);
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (limite di detrazione di 30.000 euro).

L'agevolazione, oltre ad essere prorogata ha subito le seguenti modifiche:

- è stata estesa alla sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione per interventi eseguiti entro il 31/12/2009, con modalità da stabilirsi con apposito decreto;
- è stata estesa alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per interventi eseguiti entro il 31/12/2010;
- è stato corretto con efficacia dal 1° gennaio 2007 l'errore (contenuto nella tabella 3 sulla trasmittanza termica allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296) che nel corso del 2007 aveva creato problemi per gli interventi relativi alle strutture opache orizzontali;
- è stata prevista l'emanazione entro il 28/2/2008 di un

decreto per la definizione di nuovi valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per gli interventi di riqualificazione energetica e di nuovi valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache e sugli infissi;

- è stata introdotta la possibilità di ripartire la detrazione spettante in un numero di quote annuali costanti da un minimo di 3 ad un massimo di 10 su scelta irrevocabile del contribuente all'atto della prima detrazione;
- è stato previsto che per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e l'installazione di pannelli solari non è necessaria la certificazione energetica dell'edificio o l'attestato di qualificazione energetica (restano però necessarie la scheda informativa dell'intervento e l'asseverazione della rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti redatte da un professionista, fermo restando che l'asseverazione per la sostituzione di infissi, finestre e caldaie con potenza inferiore a 100 kw può essere sostituita da una certificazione dei produttori).

Si ricorda che la detrazione spetta a privati, professionisti ed imprese, indipendentemente dalla loro natura giuridica, è riconosciuta indipendentemente dalla categoria catastale dell'immobile e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi nazionali per gli stessi interventi (ad esempio con la detrazione del 36%).

Ai fini dell'ammissione al beneficio è richiesto che l'intervento risponda a determinati requisiti tecnici, che tale rispondenza risulti da un'asseverazione di un tecnico abilitato e che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio ovvero un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

In linea generale, gli adempimenti prescritti a carico dei soggetti che intendono usufruire della detrazione del 55% ricalcano quelli previsti per l'agevolazione del 36%, ma non è richiesta la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. La comunicazione di inizio lavori all'ASL va effettuata solo se prevista dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri. L'Agenzia delle Entrate richiede anche per l'agevolazione in esame l'indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata per la realizzazione dell'intervento.

Entro 60 giorni dalla fine dei lavori (o comunque, per le spese sostenute nel 2007, entro il 29/2/2008, secondo quanto chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 244 dell'11/9/2007) il soggetto interessato deve trasmettere all'ENEA una copia dell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, redatto dal tecnico abilitato e una scheda informativa relativa agli interventi realizzati con indicazione dei dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'immobile, della tipologia dell'intervento, del risparmio annuo di energia previsto, del costo dell'intervento al netto delle spese professionali, dell'importo utilizzato per il calcolo della detrazione e del costo delle spese professionali. L'asseverazione sulla rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti non va inviata ma va solo conservata.

L'invio della documentazione può essere effettuato, alternativamente:

- in via telematica, attraverso il sito Internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it);
- tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo: ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301- 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando, quale riferimento "Finanziaria 2007 - riqualificazione energetica".

Solo per chi non sostiene la spesa in qualità di imprenditore (privato, lavoratore autonomo, ecc.) è richiesto che il pagamento delle spese sostenute sia effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente. I soggetti operanti nell'ambito dell'attività d'impresa potranno invece eseguire il pagamento delle spese anche con altre modalità (assegno bancario, assegno circolare, ecc.).

È previsto infine l'obbligo di conservare ed esibire a seguito di richiesta dell'Ufficio, pena la decadenza dall'agevolazione, la documentazione relativa all'intervento (asseverazione redatta dal tecnico abilitato; la documentazione trasmessa all'ENEA con la ricevuta del relativo invio; le fatture e le ricevute fiscali o le quietanze di pagamento relative alle spese sostenute; la copia del bonifico bancario/postale se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori; la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali; la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore).

#### **Art. 1, comma 20 - Detrazioni del 20% per frigoriferi, congelatori motori industriali e inverter**

Sono prorogate al 31/10/2010 le detrazioni d'imposta del 20% previste dalla Finanziaria 2007 per le spese sostenute:

- per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ (valore massimo della detrazione di € 200 euro per ciascun apparecchio);
- per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw (valore massimo della detrazione di € 1.500 per motore);
- l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità o inverter (valore massimo della detrazione di € 1.500 per intervento).

Con riferimento alle spese per frigoriferi e congelatori si ricorda che per usufruire della detrazione occorre la fattura o lo scontrino parlante con i dati identificativi del contribuente, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico e un'autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l'indicazione di chi ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.

#### **Art. 1, commi da 25 a 28 - Imposta di registro per immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati**

Con riferimento agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati è prevista l'applicazione:

- dell'imposta di registro nella misura dell'1% a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell'atto;
- dell'imposta ipotecaria nella misura del 3% (l'imposta catastale va applicata nella misura ordinaria dell'1% in relazione all'abrogazione delle precedenti disposizioni agevolative).

Dette aliquote, per un carico fiscale totale del 5%, si applicano agli atti pubblici formati, atti giudiziari pubblicati

o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere ed alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dall'1/1/2008.

Rispetto al testo previgente è prevista l'estensione del campo di applicazione, non essendo più richiesto che il programma residenziale sia di tipo convenzionato e sia realizzato in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Viene però innalzato il carico fiscale per imposte ipotecarie e catastali.

#### **Art. 1, commi 29, 30 e 33 lett. m) - Modifiche alla disciplina delle perdite d'impresa e professionali**

Dal 2008 le perdite delle imprese in contabilità semplificata e quelle dei professionisti tornano ad abbattere gli altri redditi conseguiti dal contribuente nello stesso periodo d'imposta, senza possibilità di riporto dell'eccedenza nei periodi successivi.

Sempre dal 2008, le perdite di una snc o di una sas imputate ad un socio soggetto IRES possono essere utilizzate da quest'ultimo solo per abbattere utili che gli sono imputati dalla stessa società nei 5 periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la perdita.

#### **Art. 1, comma 31 - Escluso da imposta su successioni e donazioni anche il trasferimento d'azienda al coniuge**

Viene estesa anche al coniuge l'esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art.1, comma 78 della Legge 296/2006 per i discendenti con riferimenti ai trasferimenti di aziende o rami d'azienda o di partecipazioni di controllo. Chi riceve l'azienda, le quote o le azioni deve proseguire l'attività d'impresa, o mantenerne il controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento. Tale impegno va assunto dall'interessato con apposita dichiarazione nella denuncia di successione o nell'atto di donazione.

#### **Art. 1, commi 33 lett. e) e 38 - La nuova aliquota IRES**

Dal 2008 l'aliquota IRES, imposta sui redditi delle società di capitali (srl, spa ecc...), scende dal 33% al **27,5%** e viene di conseguenza prevista la rideterminazione, con apposito decreto, della percentuale di tassazione per i soggetti IRPEF (attualmente del 40%):

- dei dividendi su partecipazioni possedute in regime d'impresa e sulle partecipazioni qualificate possedute dai privati;
- delle plusvalenze sulle partecipazioni possedute in regime d'impresa con i requisiti per l'esenzione o sulle partecipazioni qualificate possedute dai soggetti privati.

#### **Art.1, comma 33 lett. h) - Plusvalenze finanziarie delle società di capitale**

Con riferimento alle cessioni di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione effettuate a partire dall'1/1/2008 da parte di società di capitali e di altri soggetti IRES, la percentuale di esenzione prevista per le plusvalenze viene riportata dall'84% al 95% per equipararla alla percentuale di esclusione da tassazione prevista per i dividendi percepiti dagli stessi soggetti. Inoltre viene riportato a 12 mesi il periodo minimo di possesso per far scattare l'esenzione in modo da equipararlo al periodo che fa scattare l'indeducibilità delle minusvalenze.

Si ricorda che le minusvalenze su cessioni di partecipazioni

DATA DI CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI	PERIODO MINIMO DI POSSESSO PER L'ESENZIONE	PERCENTUALE DI ESENZIONE
Fino al 3/10/2005	12 mesi	0
Dal 4/10/2005 al 2/12/2005	18 mesi	95%
Dal 3/12/2005 al 31/12/2006	18 mesi	91%
Dal 1°/1/2007	18 mesi	84%
Dal 1°/1/2008	12 mesi	95%

con i requisiti per l'esenzione continuano ad essere totalmente indeducibili per i soggetti IRES e parzialmente indeducibili per i soggetti IRPEF.

#### **Art. 1, commi 33 lett. b) ed i) e 35 - Deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa**

Dal 2008 cambia per le imprese la deducibilità degli interessi passivi.

**Per le imprese individuali e le società di persone** il nuovo art. 61 del DPR 917/1986 prevede che gli interessi sono deducibili, come già avveniva fino al 2003, in proporzione al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi imponibili o esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli esenti). Di conseguenza per le imprese soggette all'IRPEF, in assenza di ricavi o proventi esenti, gli interessi passivi diventano totalmente deducibili.

**Per le società di capitali** invece gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (compresi quelli sui leasing), sono deducibili integralmente solo fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati, mentre l'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (cosiddetto ROL dato dalla differenza tra il valore della produzione e i costi di produzione, di cui alle lettere A e B dell'articolo 2425 del codice civile, aumentata degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e dei canoni di leasing). L'eccedenza indeducibile degli interessi passivi può essere dedotta nei successivi periodi d'imposta senza limiti temporali, purché l'eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 30% del ROL. Per il 2008 il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di € 5.000 e per il 2009 di € 10.000; inoltre dal 2010 sarà possibile usufruire della quota di ROL non utilizzata in un esercizio per la deduzione degli interessi passivi ai fini del calcolo degli interessi deducibili negli esercizi successivi.

Da tale disciplina sono esclusi gli interessi passivi portati ad incremento del costo dei cespiti e quelli compresi nel valore delle rimanenze di immobili merce delle imprese di costruzione, interessi che così restano interamente deducibili. Inoltre da tale disciplina sono escluse le imprese che operano in particolari settori.

Con riferimento agli interessi passivi sui finanziamenti relativi a immobili patrimoniali (immobili diversi da quelli strumentali e da quelli merce), con una interpretazione autentica, e quindi efficace già dal 2007, viene precisato che l'ineducibilità dei componenti negativi, prevista dall'art. 90, comma 2, del DPR 917/1986, non riguarda gli interessi sui finanziamenti per l'acquisto di tali immobili (fermo restando per le società di capitali, anche per tali interessi, l'applicazione del nuovo criterio di deducibilità ancorato al ROL). Viene invece confermata l'ineducibilità degli interessi relativi ai finanziamenti connessi alla loro gestione.

#### **Art. 1, commi 33 lett. n) e 34 - Abrogazione degli ammortamenti anticipati e accelerati**

Dal 2008 in poi non sarà più possibile dedurre quote d'ammortamento superiori a quelle calcolate con i coefficienti ta-

bellari stabiliti col decreto ministeriale, né a titolo di ammortamento anticipato, né per ammortamento accelerato per un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore. Si ricorda che tale previsione, che ora riguarda tutti i beni strumentali, già dal 2006, in seguito alla manovra correttiva contenuta nel DL 223/2006, aveva interessato i veicoli a deducibilità limitata di cui all'art. 164, comma 1, lett. b). Per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nel 2008 (esclusi i veicoli a deducibilità limitata) viene previsto che il coefficiente di ammortamento relativo al primo anno non debba essere dimezzato e che sia possibile dedurre in dichiarazione dei redditi l'intera quota di ammortamento anche per la parte non imputata a conto economico. Gli effetti di quest'ultima previsione vanno neutralizzati in sede di calcolo degli acconti relativi al 2009.

#### **Art.1, commi 33 lett. n) e 34 - Durata dei contratti di leasing per la deducibilità dei canoni**

Per i contratti stipulati a partire dal 2008 i canoni di leasing sono deducibili solo se la durata del contratto non è inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale stabilito per l'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice del bene. Tale regola trova applicazione anche per gli immobili, ma in tal caso, se determina un risultato inferiore a undici anni, per la deducibilità dei canoni occorre comunque una durata minima di undici anni, mentre se determina una durata superiore a diciotto anni, è sufficiente che il contratto abbia una durata di 18 anni. Di conseguenza, poiché per la maggior parte delle attività il Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 prevede per i fabbricati un coefficiente di ammortamento del 3%, pari a un periodo di ammortamento di 33 anni e 4 mesi, la nuova disposizione comporterà nella maggior parte dei casi l'allungamento a **18 anni** del periodo di durata minima contrattuale richiesto per la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare.

Per i leasing relativi ai veicoli a deducibilità limitata (autovetture, moto, ciclomotori ed autocaravan), per la deducibilità dei canoni è confermata la necessità di una durata del contratto almeno pari alla vita utile del bene risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali di ammortamento (quindi 48 mesi in caso di coefficiente pari al 25%), come già previsto dal DL 223/2006 per i contratti stipulati a decorrere dal 12/8/2006.

Per le società di capitali viene previsto che gli oneri finanziari del leasing, così come risultanti dal contratto, siano assoggettati alla disciplina prevista per la deduzione degli interessi passivi.

#### **Art. 1, commi 33 lett. p) e 34 - Nuova disciplina delle spese di rappresentanza e degli omaggi**

Dal 2008 le spese di rappresentanza diventano interamente deducibili nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute purché abbiano i requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un apposito decreto.

Gli **omaggi** aziendali sono comunque deducibili se di valo-

re unitario non superiore a **50 euro**, tenendo conto anche dell'IVA indetraibile (il vecchio limite di 25,82 euro continua ad essere rilevante ai fini della detraibilità IVA delle spese per omaggi).

#### **Art. 1, commi 33 lett. q), 34 e 48 - Abrogazione delle deduzioni extracontabili nel quadro EC**

Dal 2008 non è più ammessa la deduzione in dichiarazione dei redditi di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore non imputati al conto economico. Il quadro EC del mod. Unico sarà però mantenuto in via transitoria per consentire il graduale riassorbimento, secondo le vecchie regole, dei disallineamenti tra valori civili e fiscali esistenti al 31/12/2007.

#### **Art. 1, comma 37 - Estromissione degli immobili strumentali delle imprese individuali**

Viene reintrodotta un'agevolazione particolarmente conveniente soprattutto per chi prevede di cessare l'attività senza vendere l'immobile o vuole donare l'azienda senza l'immobile, consentendogli di evitare il consistente prelievo tributario connesso all'autoconsumo (IRPEF sulla differenza tra valore normale del bene e costo non ancora ammortizzato; eventuale IVA al 20% sul valore normale del bene).

Viene infatti prevista per l'imprenditore individuale che alla data del **30/11/2007 utilizza direttamente ed esclusivamente per l'esercizio dell'impresa** beni immobili, la possibilità di optare, entro il 30/4/2008, per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 2008, mediante il pagamento di una **imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA**.

##### **Soggetti interessati**

La previsione riguarda solo le imprese individuali **in attività alla data del 1°/1/ 2008**. I soggetti che hanno cessato l'attività o affittato l'unica azienda entro il 31/12/2007, infatti, non possono fruire dell'opportunità, poiché il presupposto per l'estromissione è venuto meno prima dell'entrata in vigore della Finanziaria. Nelle precedenti estromissioni l'agevolazione è stata ritenuta applicabile anche alle imprese in liquidazione.

##### **Gli immobili che possono essere estromessi**

L'agevolazione è limitata agli immobili **strumentali per destinazione** ai sensi dell'art. 43 comma 2 primo periodo del DPR 917/1986, a prescindere dalla categoria catastale. L'agevolazione non è invece applicabile con riferimento agli immobili di proprietà dell'imprenditore che alla data del 30/11/2007 sono utilizzati da terzi (per locazione comodato ecc..) o sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa.

Si ricorda che nelle istruzioni al quadro Y di Unico 98, con riferimento all'estromissione prevista dall'art. 30 della L. 449/97, di cui la normativa in oggetto ricalca la disciplina, veniva chiarito che poteva essere estromesso anche l'immobile posseduto in comunione e che in tal caso l'imposta sostitutiva e la maggiorazione IVA si applicavano sul valore della quota di spettanza dell'imprenditore.

Si ricorda inoltre che, con riferimento alla precedente estromissione, la circolare ministeriale n.188/E del 1998 aveva chiarito che l'estromissione non interrompe il decorso del periodo quinquennale, previsto dall'art. 67 primo comma lett.b del DPR 917/1986, ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata con la cessione dell'immobile (l'immobile acquistato nel 2002, estromesso nel 2008, se ceduto nel corso dello stesso anno non darà dunque luogo ad alcuna plusvalenza da redditi diversi).

#### **L'imposta sostitutiva**

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA da versare è pari **al 10% della differenza tra il valore catastale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto** (costo al netto degli ammortamenti fiscalmente dettati). Per gli immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, l'imposta sostitutiva deve essere aumentata di un importo pari **al 30% dell'IVA applicabile al valore catastale con l'aliquota propria del bene**.

Il valore dell'immobile da prendere in considerazione per calcolare l'imposta sostitutiva è quello risultante dall'applicazione dei seguenti moltiplicatori alla rendita catastale **ri-valutata del 5%**:

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORI
Fabbricati di categoria A (esclusa A/10) e C (esclusa C1)	120
Fabbricati A/10 e D	60
Fabbricati di categoria B	140
Fabbricati C1 ed E	40,8

L'imposta sostitutiva così determinata deve essere versata con modello F24, con possibilità di avvalersi della compensazione con i crediti spettanti, con le seguenti scadenze:

- 40% entro il 31/07/2008
- 30% entro il 16/12/2008
- 30% entro il 16/03/2009.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.

#### **I chiarimenti ministeriali forniti in occasione delle precedenti estromissioni**

Con la circolare n. 9 del 30/1/2002 l'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito i seguenti importanti chiarimenti in occasione dell'estromissione 2002:

- l'opzione da esercitare entro il 30 aprile per l'estromissione del bene consiste nell'adozione di un comportamento concludente con cui l'imprenditore dimostri la volontà di escludere l'immobile dal patrimonio dell'impresa, ad esempio nella contabilizzazione dell'estromissione sul libro giornale o per i soggetti in contabilità semplificata nel registro dei beni ammortizzabili;
- sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, numero 5, del DPR 633/1972, le estromissioni di beni immobili per i quali l'IVA non è stata detratta all'atto del relativo acquisto, compresa l'ipotesi di acquisto presso un privato o di provenienza dal patrimonio personale dell'imprenditore, con la conseguenza che in tali casi non si applica la maggiorazione dell'imposta sostitutiva. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione dell'IVA le estromissioni di immobili, per i quali l'IVA non è stata detratta all'atto del relativo acquisto, anche se sugli stessi sono stati sostenuti interventi di riparazione e di recupero edilizio. In tale caso il contribuente dovrà, in relazione all'imposta afferente a tali spese, operare la rettifica della detrazione a norma dell'art. 19 - bis 2, qualora le stesse siano incrementative del valore dell'immobile e non abbiano esaurito la loro utilità all'atto dell'estromissione.

#### **Art. 1, commi da 40 a 42 - Tassazione separata per imprese individuali e società di persone**

Gli imprenditori individuali e i soci di società di persone (snc e sas) **in contabilità ordinaria**, residenti nel territorio dello Stato, dal 2008 possono scegliere di assoggettare a "tassazione separata" con l'aliquota del **27,5%** i redditi d'impresa o di partecipazione non prelevati.

Se tali redditi assoggettati a tassazione separata vengono prelevati, gli stessi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo del contribuente e l'imposta già versata verrà scomputata dall'imposta dovuta.

Un apposito decreto definirà le modalità dell'opzione e stabilirà le disposizioni di coordinamento con il Testo Unico delle Imposte Dirette.

**Art. 1, commi 46 e 47 - Modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie**

Dal 2008 i conferimenti d'azienda potranno avvenire solo secondo le regole dell'art.176 del DPR 917/1986 previste per i conferimenti neutrali, anche nel caso in cui il conferimento avvenga in una società di persone.

**Art. 1, commi 50, 51 e 226 - Modifiche alla disciplina IRAP**

Dal 2008 la disciplina dell'IRAP subisce le seguenti modifiche:

- l'aliquota IRAP ordinaria viene ridotta dal 4,25% al **3,90%**;
- la dichiarazione IRAP non va più inclusa nel mod. Unico (l'ultimo modello che comprenderà la dichiarazione IRAP sarà Unico/2008 relativo al 2007) ma andrà presentata direttamente alla Regione con modalità da definirsi con apposito decreto;
- le regole di determinazione della base per le società di capitali vengono differenziate da quelle previste per le persone fisiche e le società di persone (disposizioni transitorie prevedono che le vecchie regole dovranno ancora essere applicate per le quote residue delle spese sostenute e delle plusvalenze conseguite entro il 2007 rinviate ai periodi d'imposta successivi e che l'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti fino al 2007, indicati nel quadro EC del mod. Unico, dovrà essere assoggettato ad irap in 6 quote costanti a partire dal 2008 con conseguente svincolo ai fini irap delle riserve in sospensione d'imposta risultanti dal quadro EC);
- gli importi delle deduzioni spettanti sulla base imponibile vengono ritoccati secondo la seguente tabella:

**LE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP**

**Per le società di capitali e gli enti commerciali** viene previsto che i componenti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP vanno assunti nell'ammontare risultante dal conto economico, senza considerare le variazioni fiscali. Di conseguenza, gli ammortamenti e le spese relative ai veicoli e ai telefoni aziendali diventano integralmente deducibili ai fini IRAP, mentre le plusvalenze concorreranno integralmente alla base imponibile IRAP, anche se rateizzate ai fini IRES. Inoltre l'ammortamento degli immobili diventa deducibile ai fini IRAP per lo stesso ammontare dedotto ai fini civilistici, compreso quindi l'eventuale importo imputabile alla quota del terreno.

Le quote di ammortamento dei marchi d'impresa e dell'avviamento restano però deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo, indipendentemente dall'imputazione a conto economico.

Sono in ogni caso rilevanti ai fini IRAP le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili civili e i contributi erogati a norma di legge ad eccezione di quelli correlati a costi indeducibili.

I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle rilevanti ai fini IRAP concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo la corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.

Tenendo conto di queste premesse la base imponibile IRAP si determina come differenza tra il valore della produzione (macroclasse A) e i costi della produzione (macroclasse B) del conto economico redatto secondo l'art. 2425 del codice civile. Sono però indeducibili:

- i costi del personale (anche se classificati in voci diverse da B9);
- le svalutazioni delle immobilizzazioni (voce B10 c);
- le svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e di disponibilità liquide (voce B10 d);

DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE IRAP		2007	2008
deduzione per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato (art. 11, comma 1, lett. a, n. 2)		€ 5.000	€ 4.600
deduzione per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 11, comma 1, lett. a, n. 3)		€ 10.000	€ 9.200
deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile (art. 11, comma 4-bis) <b>per le imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone</b>	Fino a € 180.759,91	€ 8.000	€ 9.500
	Oltre € 180.759,91 fino a € 180.839,91	€ 6.000	€ 7.125
	Oltre € 180.839,91 fino a € 180.919,91	€ 4.000	€ 4.750
	Oltre € 180.919,91 fino a € 180.999,91	€ 2.000	€ 2.375
deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile (art. 11, comma 4-bis) <b>per i soggetti diversi</b> da imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone	Fino a € 180.759,91	€ 8.000	€ 7.350
	Oltre € 180.759,91 fino a € 180.839,91	€ 6.000	€ 5.500
	Oltre € 180.839,91 fino a € 180.919,91	€ 4.000	€ 3.700
	Oltre € 180.919,91 fino a € 180.999,91	€ 2.000	€ 1.850
deduzione dalla base imponibile per ogni lavoratore dipendente (art. 11 comma 4-bis1)		€ 2.000	€ 1.850

- gli accantonamenti per rischi (voce B12);
- gli altri accantonamenti (voce B13);
- i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;
- gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
- la quota interessi dei canoni di leasing, desunta dal contratto (e non più quindi determinata in modo forfetario);
- le perdite su crediti;
- l'ICI (che, si ricorda fino al 2007 era deducibile ai fini IRAP anche se era indeducibile ai fini IRES ed IRPEF).

**Per le imprese individuali e le società di persone** invece i componenti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP vanno assunti nell'ammontare determinato ai fini IRPEF e quindi secondo le regole di qualificazione, quantificazione e imputazione temporale previste per la dichiarazione dei redditi.

La base imponibile irap è data dalla differenza tra i "valori fiscali" dei seguenti componenti positivi e negativi:

BASE IMPONIBILE IRAP PER IMPRESE INDIVIDUALI SOCIETÀ DI PERSONE	
Componenti positivi	Componenti negativi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 85, lett. a DPR 917/1986)</li> <li>• corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85, lett. b DPR 917/1986)</li> <li>• indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni-merce (art. 85, lett. f DPR 917/1986)</li> <li>• contributi contrattuali (art. 85, lett. g DPR 917/1986)</li> <li>• variazioni delle rimanenze di beni e servizi in corso di esecuzione</li> <li>• contributi erogati a norma di legge ad eccezione di quelli correlati a costi indeducibili.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;</li> <li>• costi per servizi;</li> <li>• ammortamenti;</li> <li>• canoni di locazione, anche finanziaria dei beni strumentali.</li> </ul> <p><u>Sono invece indeducibili ai fini IRAP:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i costi del personale</li> <li>• i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;</li> <li>• gli utili spettanti agli associati in partecipazione;</li> <li>• la quota interessi dei canoni di leasing, <b>desunta dal contratto</b> (e non più quindi determinata in modo forfetario);</li> <li>• le perdite su crediti;</li> <li>• l'ICI (che così diventa indeducibile anche per i soggetti IRPEF)</li> </ul>

Mediante opzione irrevocabile per un triennio, da comunicarsi con modalità che verranno stabilite con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, le imprese individuali e le società di persone **in regime di contabilità ordinaria** potranno optare per la determinazione della base imponibile irap secondo le regole delle società di capitali.

**Per i professionisti** la base imponibile è data dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. Tali componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

#### Art. 1, commi 81 e 82 - Confermata la valenza non retroattiva dell'ineducibilità dei terreni

Facendo salvi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'art. 1 del DL 118/2007, decaduto a seguito della mancata conversione in legge, viene confermato che il fondo ammortamento dei fabbricati strumentali risultante al 31/12/2005 vada imputato proporzionalmente al costo del terreno e del fabbricato sovrastante, in modo da non fare assumere valenza retroattiva alla regola dell'ineducibilità del costo dei terreni introdotta a partire dal 2006.

#### Art. 1, comma 91 - Riproposta la rivalutazione di terreni e partecipazioni non appartenenti ad imprese

Sono riaperti al **30 giugno 2008** i termini per la redazione e

il giuramento della perizia da parte di un professionista abilitato e per il versamento delle imposte sostitutive previste per la rivalutazione, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 448/2001, dei valori d'acquisto dei seguenti beni che non appartengano ad imprese:

terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti **all'1/1/2008**;

partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute **all'1/1/2008**.

L'imposta sostitutiva si applica sul valore di perizia del bene limitatamente alla propria quota di possesso con l'aliquota:

- **del 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate;**
- **del 2% per le partecipazioni non qualificate.**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. c) del DPR 917/1986 le partecipazioni non quotate sono qualificate quando rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al

25%, tenendo conto che per i soggetti privi di organo assembleare (quali ad esempio le società di persone) non si può utilizzare il criterio del diritto di voto ma solo quello della partecipazione al capitale.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del **30/6/2008**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Si segnala che l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione colpisce il valore dei beni. Se invece non si procede alla rivalutazione, in caso di vendita dei beni, la tassazione avverrà sulla plusvalenza, ossia sulla differenza tra prezzo di vendita e costo del bene, con applicazione:

- della tassazione separata IRPEF per i terreni edificabili (acconto del 20% e successivo conguaglio in base all'aliquota corrispondente alla media dei redditi del biennio precedente) salvo opzione per la tassazione ordinaria;
- della tassazione ordinaria IRPEF con aliquote progressive per i terreni agricoli rivenduti entro 5 anni dall'acquisto;
- dell'imposta sostitutiva del 12,5% per le partecipazioni non qualificate;
- della tassazione ordinaria IRPEF con aliquote progressive, ma solo sul 40% della plusvalenza, per le partecipazioni qualificate.

L'agevolazione può essere fruita da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali, con riferimento a beni che non appartengono ad imprese al fine di ridurre la plusvalenza che, in caso di successiva ces-

sione di tali beni, va assoggettata a tassazione tra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. a) e b) oppure lett. c) e c-bis, del DPR 917/86. La rivalutazione non può invece essere utilizzata per abbattere i proventi conseguiti in seguito a recesso, esclusione del socio o scioglimento della società, perché in tal caso non trova applicazione la disciplina contenuta nell'art. 67 comma 1 lett. c) e c-bis del DPR 917/1986, relativa ai proventi diversi di natura finanziaria, ma quella contenuta nell'art. 47 comma 7 dello stesso decreto, relativa ai redditi di capitale o di partecipazione.

La rivalutazione è applicabile anche ai terreni lottizzati o su cui comunque sono state eseguite opere per renderli edificabili e consente di abbattere le plusvalenze realizzate mediante lottizzazione di terreni, quelle derivanti dalla cessione di terreni edificabili e quelle derivanti dalla cessione, entro cinque anni dall'acquisto, dei terreni agricoli non acquisiti per successione. Si ricorda che invece non sono soggette a tassazione le plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni agricoli ereditati e quelle ottenute rivendendo terreni agricoli acquistati da oltre cinque anni (per i terreni agricoli ricevuti in donazione i 5 anni decorrono dalla data di acquisto da parte del donante).

Alla rivalutazione delle partecipazioni si può procedere indipendentemente dal regime di tassazione prescelto dal contribuente (del risparmio gestito, amministrato o della dichiarazione). Nel caso in cui si scelga di rivalutare solo una parte della quota di partecipazione, per verificare se una partecipazione è qualificata o meno occorre far riferimento all'intera partecipazione detenuta all'1/1/2008, senza tener conto delle cessioni effettuate nei dodici mesi precedenti. In caso di rivalutazione parziale di una partecipazione acquisita in periodi diversi si devono considerare rivalutati i costi delle quote acquisite per ultime.

In caso di vendita del bene rivalutato, il costo della perizia, per la parte effettivamente rimasta a carico, può essere portato in aumento del costo d'acquisto del bene per ridurre l'eventuale plusvalenza tassabile. In caso di rivalutazione di partecipazioni, se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. In caso di vendita di terreno rivalutato, nell'atto di vendita deve essere evidenziato se il prezzo di cessione coincide o meno con quello periziato.

#### Art. 1, commi da 96 a 117 - Nuovo regime dei contribuenti minimi

Per i professionisti e i piccoli imprenditori con basso giro di affari, ridotta dotazione di beni strumentali e senza dipendenti, viene introdotto il nuovo regime dei contribuenti minimi che prevede adempimenti semplificati e l'applicazione di un'unica imposta del 20% sul reddito determinato in base al criterio di cassa (ricavi o compensi incassati meno spese pagate). L'argomento è già stato trattato sul n. 1 di Informimpresa 2008.

Si segnala che con la circolare n. 7 del 28/1/2008 l'Agenzia delle Entrate ha ridimensionato le conseguenze dell'errata emissione di fatture con addebito dell'IVA, riconoscendo al contribuente che intendesse adottare il regime dei minimi, la possibilità di emettere note d'accredito, nel caso in cui non abbia già proceduto alla prima liquidazione IVA. La stessa circolare ha anche precisato che non possano essere considerati comportamenti concludenti, espressivi dell'opzione per il regime normale IVA, l'emissione di scontrini con l'indicazione dell'aliquota o la tenuta di registri IVA dato che tali condotte possono essere adottate anche solo per monitorare il rispetto dei requisiti per la permanenza nel regime o per

agevolare gli adempimenti conseguenti all'eventuale fuoriuscita dallo stesso.

La scelta di tale regime comporta la necessità di un'attenta analisi dei requisiti, anche sulla base della documentazione relativa agli ultimi giorni del 2007 e deve essere preceduta da una valutazione di convenienza soprattutto nei casi in cui il mancato addebito dell'IVA si trasforma in una perdita secca dell'IVA a credito in presenza di una clientela con partita IVA non disposta ad accettare la trasformazione dell'IVA non addebitata in maggior costo d'acquisto oppure nei casi in cui si abbiano rilevanti detrazioni e oneri deducibili che con la tassazione sostitutiva verrebbero persi (ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori che resterebbero comunque deducibili ai fini del calcolo dell'imposta).

#### Situazioni a favore della convenienza

- attività svolta prevalentemente verso privati
- attività esente da IVA
- presenza di altre tipologie di reddito (di lavoro dipendente o pensione, fondiario per immobili affittati ecc...)
- difficoltà a raggiungere la congruità negli studi di settore
- ridotto volume di acquisti con IVA detraibile

#### Situazioni contrarie alla convenienza

- attività svolta prevalentemente verso soggetti con partita IVA
- presenza di consistenti detrazioni per familiari a carico e di oneri deducibili o detraibili da sfruttare nel mod. Unico;
- consistenti quote di ammortamento ancora da dedurre sui beni strumentali
- elevato volume di acquisti con IVA detraibile

#### CHI PUÒ ENTRARE NEL REGIME DEI MINIMI

Si ricorda che possono entrare nel regime dei minimi gli imprenditori individuali, le imprese familiari e professionisti per i quali risultino rispettate le seguenti condizioni:

##### 1) nell'anno solare precedente:

- hanno conseguito ricavi (criterio di competenza per le imprese), compresi quelli per autoconsumo, o percepito compensi (criterio di cassa per i professionisti) **non superiori a 30.000 euro**, senza tener conto dell'eventuale adeguamento a studi o parametri;
- non hanno effettuato esportazioni o operazioni assimilate ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR 633/1972 (quindi anche l'emissione di fatture non imponibili ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) nei confronti di esportatori abituali preclude l'accesso al regime dei minimi);
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o assimilati o erogato somme ad associati in partecipazione di solo lavoro (il pagamento di prestazioni occasionali non preclude invece l'accesso al regime dei minimi).

- **2) nel triennio precedente** hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche per appalto o locazione, per un ammontare complessivo **non superiore a 15.000 euro**, calcolando al 50% e al netto dell'IVA indetraibile il costo dei beni ad uso promiscuo (ai fini del calcolo del limite di 15.000 euro il corrispettivo relativo all'acquisto dei beni strumentali va comunque considerato anche se gli stessi sono stati nel frattempo venduti; per i leasing e gli affitti si dovrà tener conto dei canoni fatturati nel triennio precedente mentre non assumono alcun rilievo i beni utilizzati in comodato e l'eventuale prezzo pagato per l'avviamento).

### SOGGETTI ESCLUSI

Sono invece esclusi dal regime dei minimi i contribuenti che, pur in presenza dei sopraindicati requisiti:

- in relazione ad attività produttive di reddito d'impresa o di lavoro autonomo si avvalgono di regimi IVA speciali (ad esempio, agricoltura, editoria, rivendita beni usati, agenzie di viaggi ecc...);
- non sono residenti in Italia;
- in via esclusiva o prevalente vendono fabbricati, terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8, DPR 633/72 e mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano a società di persone o associazioni professionali o a srl in regime di trasparenza.

L'esistenza di cause d'esclusione va verificata con riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio dell'anno in cui si intende operare in regime dei contribuenti minimi, così il venir meno di cause d'esclusione entro il 31/12 consente l'accesso al regime nell'anno successivo.

### COME DEVE CERTIFICARE I CORRISPETTIVI CHI ADERISCE AL REGIME DEI MINIMI

Chi aderisce al regime dei minimi non deve addebitare l'IVA al cliente (in contropartita è prevista indetraibilità dell'IVA sugli acquisti che diventa un costo deducibile). Permane però l'obbligo di emettere fattura (o nei casi consentiti ricevuta fiscale o scontrino).

Sulle fatture emesse deve essere riportata l'annotazione **"operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008"** mentre, dalla circolare ministeriale 7 del 28/1/2008, si desume che non occorre riportare tale annotazione su ricevute fiscali e scontrini (tale annotazione va invece riportata in fattura anche nelle ipotesi in cui l'iva non sarebbe stata comunque addebitata in applicazione della disciplina del reverse-charge, ipotesi dove quindi l'annotazione sopra evidenziata sostituisce l'annotazione "emessa ai sensi dell'art.17 sesto comma DPR 633/1972"). Inoltre deve essere **applicato il bollo di € 1,81 sulle fatture emesse per importi superiori a € 77,47** (per le ricevute dovrebbe invece valere l'esonero dall'imposta di bollo disposto dall'art.13 della legge 31/1980);

### Art.1, commi 118 e 269 - Sanzioni in caso di mancata emissione di scontrini o ricevute

L'art.1 comma 8 del DL 262/2006 modificando l'art. 12 del D.Lgs. n. 471/97 ha previsto che la contestazione nel corso di un quinquennio di tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale comporta la sospensione, con provvedimento immediatamente esecutivo, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni a un mese (da un mese a sei mesi se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000).

Tale disciplina sanzionatoria ha ora subito le seguenti modifiche:

- per la sospensione della licenza o autorizzazione occorrono almeno **4** distinte violazioni **compiute in giorni diversi**;
- l'esecuzione della sospensione è assicurata esclusivamente con l'apposizione del sigillo dell'ufficio e le sottoscrizioni del personale incaricato, **mentre non va indicato l'obbligo di chiusura per motivi fiscali**.

### Art. 1, commi 128 e 129 - Ulteriori modifiche alla disciplina delle società di comodo

Cambia ancora la disciplina delle società di comodo. Tra le modifiche viene previsto che sono automaticamente esclusi dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo, senza necessità di interpello, anche:

- le società con un numero di soci non inferiore a 50 (prima il limite era 100);
- le società con numero di dipendenti mai inferiore a 10 nei due esercizi precedenti;
- le società in fallimento, liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;
- le società con valore della produzione superiore all'attivo dello stato patrimoniale;
- le società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale sociale;
- le società congrue e coerenti agli studi di settore.

Sono state inoltre modificate alcune percentuali da assumere ai fini della verifica dell'operatività e del calcolo del reddito minimo.

Per le società non operative nel 2007 è riproposta la disciplina agevolativa che favorisce lo scioglimento o la trasformazione in società semplice entro il 31/05/2008. Questa

### ESEMPIO DI FATTURE EMESSE DA CONTRIBUENTI IN REGIME DEI MINIMI

IMPRESA MARIO ROSSI	PROFESSIONISTA PAOLO BIANCHI
fattura n. 4 del 10 gennaio 2008	fattura n. 25 del 10 maggio 2008
riparazione macchinario X	predisposizione bilancio 2007
€ 1.000	€ 1.000
	contributo integrativo 4%
	€ 40
	totale fattura
	€ 1.040
totale fattura	Ritenuta d'acconto 20% su € 1.000
€ 1.000	- € 200
	Netto da pagare
	€ 840
Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 100 della Legge finanziaria per il 2008	Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 100 della Legge finanziaria per il 2008
Marca da bollo da bollo da 1,81 euro sull'originale (solo per importi superiori a 77,47 euro)	Marca da bollo da bollo da 1,81 euro sull'originale (solo per importi superiori a 77,47 euro)

volta il reddito del periodo di liquidazione verrà assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'IRAP con aliquota del 10%.

#### **Art. 1, comma 130 - Escluse da IVA le cessioni gratuite alle ONLUS di merci con imperfezioni**

I beni non di lusso prodotti o acquistati per la rivendita, diversi da alimenti e farmaci, se vengono ceduti gratuitamente ad ONLUS, ai fini IVA si considerano distrutti e ai fini delle imposte sui redditi non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa. Tali beni devono però avere imperfezioni che pur non compromettendone l'uso non ne consentono la vendita rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione. Il costo specifico di tali beni non può comunque superare il 5% del reddito d'impresa. Con tale previsione le donazioni che hanno tali caratteristiche non costituiscono più operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 n.12 del DPR 633/1972 ma vengono completamente escluse dal campo di applicazione dell'IVA e quindi anche dall'obbligo di fatturazione.

Si ricorda che l'art. 13 del Dlgs 460/1997, che disciplina i benefici fiscali previsti per le donazioni alle ONLUS, richiede una preventiva comunicazione con raccomandata A/R all'Ufficio delle Entrate e il rilascio all'impresa donante da parte della ONLUS beneficiaria di un'apposita dichiarazione con l'attestazione dell'impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali. Inoltre entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri IVA o in apposito prospetto qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.

#### **Art. 1, comma 132 - Prevista l'esenzione del canone RAI per chi ha almeno 75 anni e redditi bassi**

Dal 2008, i soggetti con almeno 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità, senza altri conviventi, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento RAI per il televisore ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ciascuna annualità evasa. Tale agevolazione non è ancora fruibile perchè occorre attendere l'emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministro delle Finanze.

#### **Art. 1, commi da 144 a 147 - Rateazione di importi dovuti in seguito a controlli o iscritti a ruolo**

Gli importi dovuti in seguito ai controlli automatici e formali delle dichiarazioni possono essere versati:

- per importi superiori a € 2.000, in massimo 6 rate trimestrali;
- per importi superiori a € 5.000, in massimo 20 rate trimestrali.

Per importi superiori a € 50.000 è richiesta la prestazione di un'adeguata garanzia mentre per importi inferiori a € 2.000 la rateazione è concessa dall'Ufficio, su richiesta del contribuente da presentare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, esclusivamente in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

È possibile rateizzare anche gli importi risultati a debito in seguito alla liquidazione dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

L'importo della prima rata deve essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Tali possibilità di rateizzazione si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al:

- 2006 per somme dovute a seguito di controlli automatici;
- 2005 per somme dovute a seguito di controlli formali;
- 2004 per somme dovute per comunicazioni relative a redditi assoggettati a tassazione separata.

Con riferimento alle somme iscritte a ruolo è stato innalzato a € 50.000 l'importo oltre il quale occorre prestare idonea garanzia per ottenere dall'Ufficio la possibilità di rateazione o la sospensione del pagamento in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

#### **Il decreto Milleproroghe**

Si segnala che un emendamento al decreto legge 248 del 31 dicembre 2007 che, al momento della redazione del presente fascicolo, è in attesa di conversione, prevede alcune modifiche alla disciplina sulle rateazioni appena introdotta dalla finanziaria.

#### **Art. 1, comma 155 - Nuova disciplina sanzionatoria per il reverse charge**

Con l'aggiunta del comma 9-bis all'art. 6 del decreto legislativo 471/1997 vengono introdotte sanzioni specifiche per le violazioni relative all'applicazione del reverse charge (inversione contabile prevista dall'art. 17 del DPR 633/1972 che comporta la fatturazione senza IVA da parte del fornitore e l'assolvimento dell'IVA da parte del cliente mediante autofattura da registrare sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite).

La sanzione ordinaria, dal 100% al 200% dell'IVA (con un minimo di € 258), viene confermata per il cliente (acquirente o committente) che non assolve l'IVA sugli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge e per il fornitore (cedente o prestatore) che addebita irregolarmente l'IVA in fattura, omettendone il versamento (in quest'ultimo caso il cliente è solidalmente responsabile per il versamento dell'IVA e della sanzione).

Invece nei casi in cui l'IVA sia assolta irregolarmente (applicazione del reverse charge in luogo dell'addebito ordinario e viceversa) è applicabile la sanzione più lieve pari al **3% dell'IVA**, con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per il cliente alla detrazione dell'IVA a credito sugli acquisti. Anche in tal caso è prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione. Inoltre viene previsto che per le irregolarità commesse fino al 2010 la sanzione applicabile non può superare l'importo di € 10.000.

Nei casi in cui per le operazioni assoggettate al reverse charge non venga emessa la fattura, al fornitore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo, fermo restando l'obbligo per il cliente di regolarizzare l'omissione secondo le regole ordinarie previste dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 in caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore entro 4 mesi dall'acquisto (autofattura, versamento dell'IVA, presentazione all'Ufficio delle Entrate di un'autofattura in duplice copia ecc.).

#### **Art. 1, commi 156 e 157 - Reverse charge anche per vendere gli immobili strumentali a soggetti con IVA indetraibile**

Con il decreto del Ministero delle Finanze del 25 maggio 2007 era già stato allargato l'ambito di applicazione del

meccanismo dell'inversione contabile, previsto dall'articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/72, prevedendo, con decorrenza dal 1° ottobre 2007, l'applicazione del reverse charge per le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali nei casi in cui il cedente manifesti l'opzione per l'imposizione in sede di stipula dell'atto (articolo 10, primo comma, n. 8-ter, lett. d, del D.P.R. n. 633/72).

**Dal 1° marzo 2008** il reverse charge si applica anche alla vendita di fabbricati strumentali effettuata nei confronti di soggetti con partita IVA che, in relazione all'attività svolta, detraggono non oltre il 25% dell'IVA sugli acquisti (articolo 10, primo comma, n. 8-ter, lett. b, del D.P.R. n. 633/72). Dal 1° marzo 2008, quindi, chi vende un immobile strumentale a un soggetto con pro-rata di detraibilità IVA non superiore al 25%, dovrà emettere fattura senza applicazione di imposta, indicando quale titolo di inapplicabilità l'articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72. L'acquirente, che è debitore dell'imposta, dovrà integrare la fattura con la relativa IVA ed annotarla, contestualmente, nel registro degli acquisti e in quello delle vendite.

In seguito a questa ulteriore modifica le vendite degli immobili strumentali vanno fatturate da parte del cedente con applicazione dell'IVA solo se li ha costruiti o ristrutturati da non più di 4 anni o solo se l'acquirente non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

#### **Art. 1, commi 158 e 159 - Modifiche per il regime speciale IVA relativo alle telecomunicazioni**

Oltre ad essere modificata la modalità di calcolo della base imponibile IVA, viene previsto che per la vendita dei mezzi tecnici nei confronti di imprenditori e professionisti i venditori devono rilasciare un documento in cui siano indicate anche denominazione e partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta (cessionario). La medesima indicazione deve essere riportata anche sui supporti fisici necessari alla fruizione dei servizi. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione a carico del venditore pari al 20% del prezzo del mezzo tecnico, sanzione che sale al 40% se le predette indicazioni sono non veritiere. La sanzione del 20% è applicabile anche nei confronti dell'acquirente imprenditore o professionista che ricevendo un documento privo delle indicazioni richieste non provveda alla regolarizzazione entro 15 giorni presentando all'Ufficio delle Entrate un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare.

Inoltre agli esercenti posti pubblici di telecomunicazione e ai rivenditori dei mezzi tecnici può essere applicata la sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in caso di 3 distinte contestazioni nel corso di 12 mesi della violazione del citato obbligo di regolarizzazione.

#### **Art. 1, comma 160 - Imposta sostitutiva sui mutui prima casa**

Sui mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo si applica l'imposta sostitutiva del 2%, in luogo di quella agevolata dello 0,25%, nel caso in cui, pur ricorrendo le condizioni per le agevolazioni prima casa (elencate nella nota II-bis, art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86), la sussistenza delle stesse non venga dichiarata nell'atto di finanziamento o in un suo allegato. In caso di decadenza dai benefici prima casa per dichiarazione mendace o trasferimento dell'immobile entro 5 anni dall'acquisto l'Agenzia delle Entrate, entro 3 anni dall'evento che comporta la revoca dei benefici, oltre a recuperare le maggiori imposte con le relative sanzioni dovute sull'atto di compravendita, provvede a recuperare nei confronti del mutuatario anche la differenza dovuta per la maggiore imposta sostitutiva e la sanzione del 30% su tale importo.

#### **Art. 1, commi 162 e 163 - Senza reverse charge le prestazioni di subappalto al contraente generale**

Dal 1° febbraio 2008 il reverse charge previsto dall'articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972 per le prestazioni di subappalto nel settore edile non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Si segnala che la figura del general contractor (o contraente generale) ha ricevuto una definitiva codificazione con il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006. Con il contratto di affidamento a contraente generale per la realizzazione di infrastrutture "il soggetto aggiudicatore .... affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera.....". Nella risoluzione 155/E del 5 luglio 2007 l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto applicabile, in base alla disciplina vigente prima del 1/2/2008, il meccanismo del reverse charge anche nei rapporti che i terzi affidatari dei lavori intrattenevano con il contraente generale (a condizione che entrambi svolgessero un'attività rientrante nel settore edile). Nella citata risoluzione l'Agenzia aveva precisato che tale contratto costituisce una tipologia di contratto di appalto pubblico. All'interno di tale schema contrattuale il contraente generale svolge il ruolo di appaltatore e può eseguire i lavori direttamente o mediante affidamento a soggetti terzi: i relativi rapporti contrattuali che ne scaturiscono, di conseguenza, devono essere inquadrati nel contratto di subappalto. Quindi, dal contratto di appalto principale (tra il committente-aggiudicatore ed il contraente generale-appaltatore) derivano gli eventuali contratti di subappalto con i quali l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutta o di parte dell'opera. Dal 1/2/2008 con la modifica introdotta con la legge finanziaria le prestazioni derivanti da tali contratti di subappalto saranno escluse dal reverse charge e dovranno quindi essere fatturate normalmente con applicazione dell'IVA.

#### **Art. 1, comma 164 - Responsabilità solidale dell'acquirente dell'immobile per IVA evasa e sanzioni**

Viene previsto che in caso di indicazione nell'atto di vendita di un immobile (fabbricato o terreno) e nella relativa fattura di un prezzo diverso da quello effettivo, l'acquirente, anche se soggetto senza partita IVA, è responsabile in solido con il venditore per il pagamento dell'IVA relativa al maggior prezzo e della relativa sanzione (dal 100% al 200% della maggiore IVA). L'acquirente che non acquisti l'immobile per motivi aziendali o professionali per evitare tale responsabilità solidale può regolarizzare la violazione entro 60 giorni dalla data del contratto versando la maggiore IVA dovuta e presentando all'Ufficio delle Entrate una copia della relativa attestazione il pagamento e delle fatture oggetto di regolarizzazione.

Se l'immobile viene invece acquistato per motivi aziendali o professionali l'acquirente può ricorrere all'ordinaria forma di regolarizzazione prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 in caso di mancato ricevimento della fattura o di ricevimento di fattura irregolare (autofattura, versamento dell'IVA, presentazione all'Ufficio delle Entrate dell'autofattura in duplice copia ecc.).

#### **Art. 1, comma 168 - Per i distributori di carburanti prorogata la deduzione forfetaria**

È prorogata al 2007 la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21, Legge n. 448/98 a favore dei distributori di carburanti indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.

### **Art. 1, comma 169 - Per gli autotrasportatori prorogato il recupero del contributo SSN pagato con i premi assicurativi**

Gli autotrasportatori possono recuperare le somme versate nel 2007 a titolo di contributo SSN con i premi di assicurazione per la responsabilità civile dovuti per i veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE (Euro 2). Il recupero delle suddette somme avviene mediante compensazione dei versamenti da effettuare con modello F24 nel 2008, per un massimo di 300 euro per ciascun veicolo. L'importo così recuperato non è tassato né ai fini IRPEF/IRES, né ai fini IRAP.

### **Art. 1, comma 170 - Per gli autotrasportatori prorogata la deduzione forfetaria per trasporti effettuati anche nel comune**

Anche per il 2007 la deduzione forfetaria per spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del DPR 917/1986 a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi è riconosciuta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa.

In tal caso la deduzione spetta nel limite del 35% dell'importo previsto per i trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

### **Art. 1, commi 171, 176, 177 e 275 - Novità in agricoltura**

L'aliquota IRAP applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo viene confermata anche per il 2007 nella misura **dell'1,9%**. Per il 2008 invece l'aliquota passa al 3,75%.

Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi. Nel caso in cui la produzione per conto terzi avviene in serra, affinché sia tassata come attività produttiva di reddito agrario occorre che la superficie destinata alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.

Le società di persone o srl assimilate agli imprenditori agricoli (perché sono costituite da imprenditori agricoli ed esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci), possono optare per la determinazione del reddito applicando il coefficiente di redditività del 25%.

Modificando la lett. e) del comma 3-bis dell'art. 9, DL n. 557/93 viene previsto che le costruzioni strumentali destinate all'agriturismo vengono considerate costruzioni rurali purché tale attività sia svolta in conformità alla legge di riforma della disciplina sull'agriturismo (L. 96 del 20/2/2006).

### **Art. 1, comma 201 - Detrazione spese frequenza asili nido anche per il 2007**

Anche sulle spese sostenute nel 2007 dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido è riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del **19%**. L'importo della detrazione non può però superare **120 euro per ciascun figlio**.

### **Art. 1, comma 202 - Innalzato a € 4.000 l'importo massimo degli interessi detraibili sui mutui**

Dal 2008 (e quindi con effetti su Unico/2009 che verrà presentato il prossimo anno) viene innalzato da 3.615,20 a **4.000 euro** il limite massimo di spesa su cui spetta la de-

trazione IRPEF del **19%** con riferimento agli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale.

### **Art. 1, comma 203 - Esenzione gli per invalidi dalla tassa sulle utenze telefoniche dei cellulari**

È estesa ai non udenti l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa sui telefonini, esenzione già prevista per gli invalidi con perdita di entrambi gli arti inferiori e per i non vedenti.

### **Art. 1, comma 204 - Redditi dei lavoratori transfrontalieri**

Fino al 2010 il reddito da lavoro dipendente dei residenti in Italia che si recano a lavorare all'estero in zone di frontiera è assoggettato a tassazione per l'importo eccedente 8.000 euro.

### **Art. 1, commi da 209 a 214 - Obbligo di fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione**

Con decreto interministeriale del Ministero delle Finanze e di quello della Funzione Pubblica verrà previsto il termine di decorrenza dell'obbligo di emettere, trasmettere, conservare e archiviare le fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato e con gli enti pubblici nazionali esclusivamente in forma elettronica. Decorsi 3 mesi da tale termine le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture cartacee, subordinando i pagamenti alla ricezione della relativa fattura elettronica.

### **Art. 1, comma 223 - Importo minimo per il versamento, il rimborso o la compensazione delle imposte**

L'importo minimo di 12 euro stabilito dall'art. 1, comma 137 della L. 266/2005 per il versamento e il rimborso delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, compreso il mod. 730, viene esteso anche alla compensazione che così non sarà più possibile per gli importi a credito da dichiarazione annuale inferiori a 12 euro. Per l'invio dei modelli 730 con importi a credito debito inferiori a 12 euro torna a spettare al soggetto che presta assistenza fiscale o al sostituto d'imposta il compenso da parte dell'amministrazione finanziaria.

### **Art. 1, commi da 228 a 232 - Credito d'imposta per gli interventi contro il compimento di atti illeciti**

Per il 2008 il 2009 e il 2010, è concesso alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande un credito d'imposta pari all'**80%** del costo sostenuto per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza. Tale credito: spetta fino ad un importo annuo massimo di **3.000 euro**; non è cumulabile con altre agevolazioni:

- deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi;
- può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi;
- non è soggetto alle imposte sui redditi né all'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (ossia non riduce la quota deducibile degli interessi passivi delle imprese soggette all'IRPEF) e 109, comma 5, del DPR 917/1986 (ossia non riduce la quota deducibile delle spese su cui spetta il credito);
- spetta secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze fino al raggiungimento del limite complessivo annuo di 10 milioni di euro;

- può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola **de minimis**.

Con decreto del Ministro delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione.

#### **Art. 1, commi da 233 a 237 - Credito d'imposta per i rivenditori di generi di monopolio**

Per il 2008 il 2009 e il 2010, è concesso agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa un credito d'imposta pari all'**80%** delle spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni. Tale credito:

- spetta fino ad un importo annuo massimo di **1.000 euro**;
- non è cumulabile con altre agevolazioni;
- deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi;
- può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi;
- non è soggetto alle imposte sui redditi nè all'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (ossia non riduce la quota deducibile degli interessi passivi delle imprese soggette all'IRPEF) e 109, comma 5, del DPR 917/1986 (ossia non riduce la quota deducibile delle spese su cui spetta il credito);
- spetta secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze fino al raggiungimento del limite complessivo annuo di 5 milioni di euro;
- può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola **de minimis**.

Con decreto del Ministro delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione.

#### **Art. 1, commi da 252 a 255 - Studi di settore e controlli selettivi**

Viene confermato quanto già disposto con il DL 81/2007, ossia che gli indicatori di normalità economica approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007 costituiscono delle presunzioni semplici in quanto ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione di tali indici e non può procedere ad accertamenti automatici nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti da detti indicatori.

Viene previsto che i criteri selettivi per l'accertamento, anche in base agli studi di settore, siano rivolti prioritariamente ai soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che operano in conto terzi per almeno il 90% e, con riferimento all'accertamento IVA per il quinquennio 2008-2012, i controlli siano concentrati per una quota da determinarsi sui soggetti che hanno detratto l'IVA relativa all'acquisto e utilizzo dei cellulari in misura superiore al 50%.

#### **Art. 1, comma 261 lett. a) e 264 - Esclusione di alcuni servizi dalla disciplina dell'autoconsumo**

L'imprenditore che usi per motivi personali o familiari i seguenti beni o ne consenta l'uso gratuito da parte dei dipendenti non è soggetto alle norme sull'autoconsumo che impongono di assoggettare ad IVA il valore normale delle prestazioni:

- veicoli a motore per i quali in sede di acquisto, anche in

leasing o noleggio, l'IVA è stata detratta al 40% (novità applicabile **dal 28/6/2007**);

- telefoni cellulari per i quali in sede di acquisto l'IVA è stata detratta in misura non superiore alla quota di utilizzo per fini aziendali (novità applicabile **dall'1/1/2008**).

#### **Art. 1, comma 261 lett. b) e 264 - Esenzione per alcune particolari prestazioni effettuate da consorzi**

**Dal 1/7/2008** tra le operazioni esenti vengono inclusi anche i servizi effettuati da consorzi, società consortili e cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti che nel triennio solare precedente hanno avuto un pro-rata di detraibilità IVA non superiore al 10%, quando tali servizi sono effettuati confronti dei consorziati o soci e per corrispettivi non superiori ai costi imputabili alle prestazioni stesse.

#### **Art. 1, comma 261 lett. c) e d) e 264 - Rilevanza del valore normale per l'assoggettamento ad IVA di alcune operazioni**

**Dal 1/3/2008** nei seguenti casi viene previsto che la base imponibile è determinata in base al valore normale se il corrispettivo è inferiore a tale valore (valore che se i beni o le prestazioni non rientrano nell'attività propria dell'impresa, in deroga ai criteri ordinari va determinato in base al prezzo d'acquisto degli stessi):

- operazioni effettuate tra società controllate o collegate nei confronti di soggetti che applicano il pro-rata di detraibilità IVA;
- messa a disposizione da parte del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti di veicoli stradali a motore e di cellulari, comprese le relative prestazioni di gestione (in tal caso il valore normale con riferimento all'uso dei veicoli aziendali è pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, senza escludere le somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'importo sul valore aggiunto compresa in detto importo).

#### **Art. 1, comma 261 lett. c) e 264 - Base imponibile per la cessione dei beni acquistati con detraibilità IVA limitata**

Da 1/3/2008, ai sensi dell'art.13, comma 3 lettera c) del DPR 633/1972, come modificato dalla legge finanziaria in commento, la vendita di beni a detraibilità IVA limitata va assoggettata ad IVA per la quota corrispondente alla percentuale detratta in fase di acquisto, in conformità all'orientamento più volte espresso dalla Corte di Giustizia UE.

Si segnala che con la circolare n. 55 del 12 /10/2007 l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla cessione di veicoli aziendali o professionali, aveva già fornito dei chiarimenti (sintetizzati nella seguente tabella) conformi all'orientamento UE sull'applicazione dell'IVA in caso di rivendita di veicoli acquistati con detrazione parziale dell'IVA, prevedendo per le cessioni avvenute dopo il 13/9/2006 l'applicazione dell'IVA solo sulla parte del corrispettivo di vendita proporzionale alla percentuale detratta o chiesta a rimborso (40% per gli acquisti avvenuti dal 27/6/2007 in poi).

In sede di fatturazione della vendita di un veicolo acquistato con IVA parzialmente detraibile, tenuto conto che normalmente la vendita del veicolo viene concordata ad un prezzo comprensivo d'IVA, per ottenere, partendo da tale somma (prezzo totale concordato già comprensivo d'IVA), l'importo da assoggettare al 20% possono essere utilizzate le seguenti formule:

Iva detratta sull'acquisto	Importo su cui applicare il 20% d'IVA A	Importo non soggetto ad IVA B	Tot. fattura (prezzo concordato)
10%	Prezzo concordato x 10:102	Prezzo concordato x 90:102	A + (20/100) x A + B
15%	Prezzo concordato x 15:103	Prezzo concordato x 85:103	
40%	Prezzo concordato x 40:108	Prezzo concordato x 60:108	

### Art. 1, comma 261 lett. e), 255 e 264 - Modifiche alla detrazione IVA su veicoli, telefoni ed altri beni o servizi a detraibilità limitata

Vengono apportate le seguenti modifiche all'art.19-bis 1 del DPR 633/1972 che disciplina i casi in cui la detrazione dell'IVA è soggetta a limitazioni in relazione alla natura di determinati beni o servizi.

#### VEICOLI STRADALI A MOTORE

Dal 28/6/2007 (data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'autorizzazione comunitaria ad introdurre la detrazione limitata al 40% per l'IVA sulle spese relative ai veicoli aziendali) per i veicoli a motore adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg con non più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente, diversi dai trattori agricoli o forestali, viene prevista la detrazione dell'IVA nella misura **del 40%** in relazione alle seguenti spese:

- acquisto, importazione, leasing, noleggio e simili;
- acquisto e importazione dei relativi componenti e ricambi;
- prestazioni di impiego, custodia, manutenzione, riparazione e simili (compresi pedaggi autostradali);
- acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti.

Tale regole non valgono per i seguenti veicoli sulle cui spese l'IVA **continua ad essere totalmente detraibile**:

- per i veicoli utilizzati non in modo promiscuo ma esclusivamente nell'attività aziendale o professionale;
- per i veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (cessionari, società di leasing o noleggio ecc..)
- per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

Le suddette regole non valgono neanche per le moto di cilindrata superiore a 350 cc, su cui permane la totale indebitabilità dell'IVA tranne nel caso in cui siano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

**Ai fini delle imposte dirette** si ricorda che per i veicoli aziendali e professionali a deducibilità limitata, di cui all'art. 164 del TUIR (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) dal 2007 valgono le seguenti percentuali di deducibilità previste dal DL 81 del 2/7/2007 (decreto sul "tesoretto"), fermi restando i limiti di rilevanza fiscale (per gli acquisti: € 18.075,99 per autovetture ed autocaravan, € 4.131,66 per motocicli e € 2.065,83 per ciclomotori; per i leasing e i noleggi i seguenti limiti da riportare a giorni: € 3.615,20 per autovetture ed autocaravan, € 774,69 per motocicli e € 413,17 per ciclomotori).

- **40%** per la generalità delle imprese con l'esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio per i quali è confermata la percentuale di deducibilità **dell'80%**;
- **40%** per i lavoratori autonomi, con deducibilità consentita limitatamente ad un solo veicolo;
- **90%** per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (per queste in

capo ai dipendenti viene tassato il fringe benefit calcolato nella misura del 30% dell'importo del costo chilometrico calcolato sulla base delle tariffe ACI per una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km).

#### TELEFONI CELLULARI

Dall'1/1/2008 l'IVA relativa all'acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo l'uso effettivo nell'attività aziendale o professionale ossia in base all'ordinario criterio di inerenza (che richiede la determinazione dell'IVA detraibile secondo criteri oggettivi coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati) dato che è stata soppressa la disposizione che prevedeva l'indebitabilità del 50% dell'IVA relativa alle suddette spese.

Per chi applica la detrazione in misura superiore al 50% viene però prevista la possibile inclusione nelle liste di controllo selettivo da parte degli uffici finanziari.

**Ai fini delle imposte dirette** si ricorda che la legge 296/2006, nei commi da 401 a 403 dell'art.1 ha previsto sia per le imprese che per i professionisti la deducibilità nella misura dell'80% delle spese per acquisto e uso di telefoni, senza più distinzioni tra telefoni fissi e cellulari con l'eccezione dei cellulari degli autotrasportatori che continuano ad essere deducibili al 100% ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP nei limiti di un apparecchio per ciascun automezzo.

### Art. 1, comma 265 - Accertamenti sulle vendite di immobili avvenute prima del 4/7/2006

L'art. 35 del DL 223/2006 entrato in vigore il 4/7/2006 ha previsto che per le cessioni di immobili e relative pertinenze gli uffici dell'Agenzia delle Entrate possono accertare un maggior corrispettivo anche sulla base del valore normale dei predetti beni. Viene ora precisato che per gli atti formati prima del 4/7/2006 il valore normale vale come presunzione semplice ai fini dell'accertamento di un maggior corrispettivo (l'Amministrazione Finanziaria deve cioè dotarsi di ulteriori mezzi di prova per procedere all'accertamento).

### Comma 271 - Trasmissione telematica dei corrispettivi

Viene prorogata al **1° gennaio 2009** la data a decorrere dalla quale i registratori di cassa immessi sul mercato devono consentire la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, obbligo attualmente sospeso.

### Art. 1, comma 272 - Liquidazione IRPEF a tassazione separata su alcune indennità

L'art. 37, comma 43, del DL 223/2006 ha previsto che gli importi inferiori a **100 euro** risultanti dalla liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata per arretrati per prestazioni di lavoro dipendente corrisposti dall'1/1/2004 e per indennità di fine rapporto o altre indennità equipollenti o prestazioni pensionistiche, corrisposte dall'1/1/2003 non vadano né riscossi (in caso di imposta a debito del contribuente) né rimborsati (in caso di imposta a credito). Ora tale previsione viene estesa anche alle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, alle

indennità di mobilità e al trattamento di integrazione salariale sempre pagati a partire dal 1/1/2004.

#### Art. 1, commi 282 e 283 - Ancora modifiche per gli apparecchi e congegni da gioco lecito

Viene previsto che gli apparecchi e congegni da gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS, messi in esercizio dall'1.1.2008 dovranno essere dotati dell'attestato di conformità alle vigenti disposizioni rilasciato dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato e dovranno presentare, insieme all'elemento aleatorio, "elementi di abilità che consentano al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco".

#### Art. 1, comma 309 - Detrazione IRPEF per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico

Per l'anno 2008 viene riconosciuta una detrazione IRPEF del **19%** per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Tale detrazione si applica su un limite massimo di spesa di **250 euro** (di conseguenza la misura mas-

sima della detrazione spettante è di **48 euro**). La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse dei familiari a carico.

La detrazione non spetta se le spese stesse sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (per esempio dai redditi d'impresa o professionali).

#### Art. 1, commi da 363 a 366 - Dovranno essere memorizzate le operazioni dei distributori automatici

Le singole operazioni effettuate tramite distributori automatici **dall'1/1/2009** dovranno essere memorizzate su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio con modalità, criteri e tempi che verranno definiti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate, anche per quanto riguarda la trasmissione in via telematica dei dati inerenti le suddette operazioni. Per gli apparecchi già immessi sul mercato alla data del 1/1/2009 la norma entra in vigore dal **30/7/2009**. In attesa dell'entrata in vigore di tale disposizione viene previsto che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza destinino una quota dei controlli sui soggetti che effettuano operazioni per mezzo di distributori automatici.

## Categorie



### AUTOTRASPORTO: LIQUIDAZIONE COATTA C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano Scarl - Azioni di tutela

Ci è giunta notizia che la CAF di Fossano – Cuneo (cooperativa alla quale avevano aderito molte aziende di autotrasporto, per ottenere gli sconti sui pedaggi autostradali ed altri servizi), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Confartigianato Trasporti ha, pertanto, avviato dei contatti con i liquidatori della società, allo scopo di tutelare le imprese associate coinvolte in questa vicenda.

Al fine di valutare la promozione di una eventuale azione collettiva, Confartigianato Trasporti necessita di una serie di dati, che sono reperibili attraverso una delega che dovrà essere inviata dalle imprese interessate, nel più breve tempo possibile, al numero di fax indicato.

#### DELEGA

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_

già associata alla C.A.F. COOPERATIVA AUTOCISTERNISTI FOSSANO SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, società posta nello stato di "LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA con D.M. 02/10/2007 numero 543, GU 18/10/2007 numero 243.

#### DELEGO

la Confartigianato Trasporti al fine di raccogliere direttamente dai liquidatori informazioni sullo stato giuridico della società posta in LIQUIDAZIONE COATTA e per verificare l'eventuale possibilità di adire ad una azione risarcitoria collettiva.

In particolare delego la Confartigianato Trasporti a raccogliere informazioni in merito a:

- 1) credito a compensazione degli oneri relativi al traffico autostrade Italia stimato in € \_\_\_\_\_
- 2) anticipazione versate a garanzia dei pagamenti
- 3) fidejussione bancaria
- 4) importi addebitati con RID in assenza di fatture o documenti equipollenti
- 5) altro (specificare)

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Inviare via fax con tutti gli allegati ritenuti utili al numero 06 77079910**

## DAL 5 MARZO DIMISSIONI VOLONTARIE VALIDE SOLO CON MODULO INFORMATICO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale che dà il via alla nuova procedura per la presentazione in via telematica delle dimissioni volontarie del lavoratore subordinato, collaboratore a progetto, collaboratore occasionale, associato in partecipazione con apporto di lavoro, socio di cooperative.

A decorrere dal 5 marzo 2008 il lavoratore che intende dimettersi volontariamente dovrà personalmente o per il tra-

mite di un suo delegato (Servizi per l'Impiego, Comuni, D.P.L., D.R.L., Sindacati/Patronati) registrarsi in una pagina internet del sito del Ministero del Lavoro [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), compilare on-line il modulo e inviarlo al Ministero, stampare una copia da consegnare al datore di lavoro. Le dimissioni presentate con un modello diverso sono nulle.

(Fonti: Decreto Interministeriale 21.01.2008, pubblicato nella G.U. n. 42 del 19.02.2008)



## ELEMENTI RETRIBUTIVI REGIONALI PER LE NUOVE CATEGORIE CS E F Settore legno

Il giorno 11 febbraio 2008 è stato firmato il verbale di accordo regionale con il quale sono stati stabiliti i valori degli elementi retributivi regionali da erogare a titolo di "Int.Reg./91", "Int.Reg./95" ed "E.E.T" delle due nuove categorie "CS" ed "F" con decorrenza dal 1° gennaio 2008, così come indicati nella tabella sottostante.

LIVELLO	INT.REG./91	INT.REG./95	E.E.T.
C SUPER	34,09	24,79	14,25
F	30,99	16,52	9,50

Si ricorda che fino ad ora si era suggerito di erogare a titolo di "Int.Reg./91", "Int.Reg./95" ed "E.E.T" alla categoria "CS" gli importi corrispondenti a quelli previsti per la categoria "C", mentre per la nuova categoria "F" di non erogare alcun importo.

(Fonti: verbale di accordo regionale dd. 11.02.2008 di attuazione del CCNL Legno, Arredamento, Mobili dd. 11.10.2007)



## INFORMATIVA AI LAVORATORI DIPENDENTI Settore autotrasporto

I lavoratori del settore autotrasporto merci devono essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del Decreto Legislativo n. 234/2007 avente ad oggetto l'organizzazione dell'orario di lavoro.

Il Decreto Legislativo citato rimanda esplicitamente alla

contrattazione collettiva la definizione delle modalità dell'informazione. Riteniamo però che, nelle more di un intervento sul punto delle parti sociali, sia opportuno provvedere fin d'ora a fornire informazioni ai lavoratori così da prevenire una possibile contestazione sul punto da parte degli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro (sanzione da € 250,00 ad € 1.500,00).

(Fonti: D.Lgs. n. 234/2007 art. 8 c. 1 e 4)



## RIDUZIONE DEI PREMI INAIL 2008 PER IL SETTORE ARTIGIANO

La Legge Finanziaria 2006 n. 296/2006 ha previsto anche per l'anno 2008 la riduzione dei premi INAIL dovuti dalle imprese del settore artigiano.

La riduzione prevista per l'anno 2008 potrà trovare applicazione solo dopo l'emanazione di uno specifico decreto ministeriale e pertanto nessuna riduzione doveva essere operata in sede autoliquidazione INAIL 2007/2008 - rata anticipata 2008.

(Fonti: Legge n. 296/2006 art. 1 commi 780-781)



## COEFFICIENTI DI RATEAZIONE DEL PREMIO INAIL

L'Inail ha comunicato i coefficienti che devono essere utilizzati dai datori di lavoro che hanno usufruito del pagamento in quattro rate del premio dovuto derivante dall'autoliquidazione 2007/2008 (ai sensi della Legge n. 449/1997).

Di seguito si riportano i coefficienti, determinati sulla base del tasso d'interesse fissato al 4,14%, da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata:

Numero rata	Data scadenza	Coefficiente
Seconda rata	16 maggio 2008	0,009981370
Terza rata	16 agosto 2008	0,020416438
Quarta rata	16 novembre 2008	0,030851507

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2008 in scadenza al 16 giugno 2008, fermo

restando che a tale data deve essere stato effettuato il versamento del 50% del premio dovuto, i coefficienti da moltiplicare sono:

Numero rata	Data scadenza	Coefficiente
Terza rata	16 agosto 2008	0,006918904
Quarta rata	16 novembre 2008	0,017353973

Note: poiché il giorno 16 agosto cade di sabato, il pagamento può essere effettuato entro lunedì 18 agosto; poiché il giorno 16 novembre cade di domenica, il pagamento può essere effettuato entro lunedì 17 novembre.

(Fonti: Nota INAIL n.1376 dd. 06.02.2008)



## TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Importi massimi mensili relativi all'anno 2008

La Legge sulla riforma del Welfare ha disposto che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione sono determinati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Pertanto gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il secondo dei limiti previsti, risultano fissati per l'anno 2008, nelle misure sotto riportate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione del 5,84%.

Per retribuzioni mensili	Valore massimo mensile lordo	Valore massimo mensile netto
fino a € 1.857,48	€ 858,58	€ 808,44
oltre a € 1.857,48	€ 1.031,93	€ 971,67

Gli importi massimi devono essere incrementati, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore di **imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali**. Per il **settore edile**, nel caso di integrazioni salariali per eventi meteorologici, i valori sono:

Per retribuzioni mensili	Valore massimo mensile lordo	Valore massimo mensile netto
fino a € 1.857,48	€ 1.030,30	€ 970,13
oltre a € 1.857,48	€ 1.238,32	€ 1.166,00

Per il calcolo della retribuzione mensile si deve tenere conto dei ratei di mensilità aggiuntive (Legge 427/1980).

SVILUPPO DIVISORI E TETTO DI QUOTA ORARIA INTEGRA-BILE PER **EVENTI ATMOSFERICI SETTORE EDILE** su quota massima mensile € 1.030,30 (€ 970,13 al netto della riduzione del 5,84%)

N.B. le festività infrasettimanali sono considerate utili ai fini della determinazione del divisore.

ANNO 2008			
	gg.	divisore	quota oraria
GENNAIO 2008	23 gg. x 8 ore =	184	5,27245
FEBBRAIO	21 gg. x 8 ore =	168	5,77458
MARZO	21 gg. x 8 ore =	168	5,77458
APRILE	22 gg. x 8 ore =	176	5,51210
MAGGIO	22 gg. x 8 ore =	176	5,51210
GIUGNO	21 gg. x 8 ore =	168	5,77458
LUGLIO	23 gg. x 8 ore =	184	5,27245
AGOSTO	21 gg. x 8 ore =	168	5,77458
SETTEMBRE	22 gg. x 8 ore =	176	5,51210
OTTOBRE	23 gg. x 8 ore =	184	5,27245
NOVEMBRE	20 gg. x 8 ore =	160	6,06331
DICEMBRE	23 gg. x 8 ore =	184	5,27245
GENNAIO 2009	22 gg. x 8 ore =	176	5,51210

Si riportano inoltre i valori relativi dell'anno precedente utili per le istanze in corso di autorizzazione.

ANNO 2007			
	gg.	divisore	quota oraria
SETTEMBRE	20 gg. x 8 ore =	160	5,96075
OTTOBRE	23 gg. x 8 ore =	184	5,18326
NOVEMBRE	22 gg. x 8 ore =	176	5,41886
DICEMBRE	21 gg. x 8 ore =	168	5,67690

(Fonti: Circolare INPS n. 14 dd. 01.02.2008 – art. 1 comma 27 Legge n. 247/2007)

## DURC - CHIARIMENTI MINISTERIALI

Il 30 dicembre 2007 è entrato in vigore il D.M. 24/10/2007 che disciplina le modalità di rilascio e i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Nell'articolo pubblicato sul nr. 23/2007 di Informimpresa, si è già provveduto a fornire le prime indicazioni in merito alle nuove disposizioni normative, riservandoci ulteriori precisazioni non appena il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si fosse pronunciato a riguardo. Con circolare ministeriale n. 5/2008 sono intervenuti gli attesi chiarimenti, di cui si propone la sintesi che segue.

### SOGGETTI OBBLIGATI

Ribadendo che il Durc è richiesto a:

- **tutti i datori di lavoro**, anche non imprenditori, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento e ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;
- **datori di lavoro e lavoratori autonomi** in caso di appalti di opere pubbliche, servizi pubblici, forniture pubbliche e per l'ottenimento di abilitazione (permesso di costruire o DIA) alla esecuzione di appalti privati nel settore dell'edilizia; si precisa che all'interno di questo secondo caso vengono ricompresi i lavoratori autonomi **ancorché privi di dipendenti**. Ai fini del rilascio del documento, infatti, rileva anche la regolarità della posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali.

### SOGGETTO RICHIEDENTE E MODALITÀ DI RILASCIO

Nel caso di rilascio del Durc ai fini della fruizione di benefici contributivi, è da notare che il rilascio del documento rappresenta una procedura virtuale in quanto l'istituto previdenziale che rilascia il Durc è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo.

Pertanto, il richiedente provvederà semplicemente a indicare, come in passato e secondo le abituali procedure, il codice identificativo del beneficio richiesto, lasciando all'istituto la verifica del requisito di regolarità contributiva ai fini della fruizione dell'agevolazione richiesta.

### OBBLIGATORietà DI ISCRIZIONE E VERSAMENTI ALLE CASSE EDILI

Il Ministero si sofferma su alcune considerazioni che riguardano l'obbligatorietà dei versamenti alle Casse Edili, giungendo alla conclusione che l'iscrizione alle Casse Edili e i relativi versamenti sembrano costituire un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrato nell'ambito del settore edile, tanto che nel procedimento informatico di rilascio del documento la mancata indicazione da parte dell'impresa edile del codice di iscrizione alla Cassa non consente la prosecuzione dell'iter amministrativo.

### REQUISITI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La circolare ministeriale indica che:

- la regolarità contributiva deve essere accertata alla data indicata nella richiesta di rilascio o, se mancante, alla data in cui è effettuata la verifica, purché nei termini stabiliti per il rilascio del certificato o per la formazione del silenzio-assenso;
- per la verifica dell'autocertificazione in sede di partecipazione a gare d'appalto è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

### EMISSIONE DEL DURC

Per l'emissione del Durc viene confermato il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda di rilascio. La procedura è la seguente:

- **istruttoria della richiesta**: il Durc è rilasciato solo nel momento in cui tutti gli Enti hanno inserito nella procedura l'esito dell'istruttoria e comunque entro 30 giorni dalla richiesta.

Laddove anche solo uno degli Enti dichiara l'impresa irregolare, è rilasciato un Documento attestante la non regolarità del richiedente, con specificazione dei motivi della stessa;

- **silenzio-assenso**: nel caso in cui decorra inutilmente il già più volte richiamato termine di 30 giorni, scatta il cd. silenzio-assenso. In ambito edile, se uno o entrambi gli Enti non si sono pronunciati in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa edile competente è tenuto ad emettere il Durc entro 30 giorni sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.
- **emissione e trasmissione del documento**: il Durc, stampato in duplice originale, è trasmesso al richiedente attraverso una raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) per gli Enti dotati di tale strumento. Se il richiedente è l'impresa, l'indirizzo a cui inoltrare il Durc è la sede legale ovvero quella operativa indicata dall'impresa stessa al momento della richiesta; se il richiedente è diverso dall'impresa, copia del certificato deve comunque essere inviata a quest'ultima.

### VALIDITÀ DEL DURC

Il Durc:

- utilizzato nell'ambito degli **appalti pubblici** e ai fini dell'**erogazione di benefici** ha **validità mensile**
- utilizzato ai fini degli **appalti privati in edilizia** ha **validità trimestrale**.

### IRREGOLARITÀ IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Nella Tabella allegata al Decreto 24/10/2007 vengono individuate le irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro che costituiscono condizione ostativa, per i periodi indicati, al rilascio del Durc.

Le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro che impediscono il rilascio del Durc devono essere accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, quindi con sentenza passata in giudicato o con ordinanza ingiunzione non impugnata. L'estinzione delle medesime violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quelle amministrative, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta non costituisce causa ostativa.

La circolare ministeriale chiarisce, comunque, che le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro costituisce condizione ostativa al rilascio del Durc in occasione della fruizione di benefici normativi e contributivi e NON in occasione di appalti pubblici e privati.

### "BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI"

Il Ministero sottolinea che il concetto di beneficio si configura come una eccezione nei confronti di coloro che, in presenza di specifici presupposti oggettivi o soggettivi, siano ammessi a un trattamento agevolato, sia esso normativo o contributivo. Pertanto possono definirsi:

- **benefici contributivi**: sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non si configura se rappresenta invece una regola per un determinato settore o per una determinata categoria di lavoratori. Quindi, a titolo esemplificativo **non costituisce un beneficio contributivo** l'appartenenza a un settore caratterizzato da "sottocontribuzione" (ad es. agricoltura), territori (zone montane, zone a declino industriale, ecc.) oppure l'inquadramento in fattispecie contrattuali subordinate con aliquote contributive previste dalla legge (**apprendistato**);
- **benefici normativi**: agevolazioni che operano su un piano diverso dalla contribuzione previdenziale, ma sempre di **natura patrimoniale** e in materia di lavoro e legislazione sociale. A titolo esemplificativo si citano il cuneo fiscale, il credito d'imposta per nuove assunzioni, le agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste da normativa statale o regionale, ecc.-

(Fonti: DM 24.10.2007 - Circolare n. 5/2008 del 30/01/2008)

## CHIARIMENTI SULLA VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

A seguito del confronto di atti e pronunciamenti da parte di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell'Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province) e del recente accordo Unioncamere-Confederazioni facciamo il punto sulla questione della vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, argomento già trattato su Informimpresa 3/08.

### Registri già attivi e non vidimati

I registri già in uso e non vidimati non potranno più essere utilizzati dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4. In tal caso le imprese dovranno:

- annullare (barrando) le pagine bianche rimanenti sul registro non vidimato;
- adottare un nuovo registro di carico e scarico e farlo vidimare.

La barratura delle pagine non numerate vale anche per i registri rilegati che non si utilizzano con sistemi informatici.

### Registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate

I registri in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 e già vidimati dall'Agenzia delle entrate **sono da considerarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.**

### Registri non attivi ma già vidimati dall'Agenzia delle entrate

I registri già vidimati dall'Agenzia delle Entrate ma non ancora in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.

### Registri tenuti dalle associazioni di categoria

I registri tenuti dalle associazioni di categoria o loro società di servizio ai sensi dell'articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 dovranno essere vidimati in forma cumulativa (cioè unica e quindi con pagamento di un unico diritto di se-

greteria) per tutte le imprese per le quali vengono tenuti. La vidimazione dovrà essere effettuata alla Camera di commercio della provincia in cui hanno sede le associazioni di categoria o loro società di servizio presso cui verrà tenuto il registro medesimo ai sensi dell'articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

### Registri con pagine già numerate

Nel caso di utilizzo di modelli di registri di carico e scarico prestampati acquisiti negli appositi esercizi di vendita ed aventi le pagine che già presentano una numerazione non dovrà essere apposta alcuna numerazione aggiuntiva.

### Registri tenuti tramite strumenti informatici

Nel caso di utilizzo di un registro di carico e scarico tramite procedure informatiche, al fine di accelerare le procedure di vidimazione, si suggerisce alle imprese di numerare e stampare preventivamente alla vidimazione le pagine che costituiranno il registro, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- le pagine saranno numerate a cura dell'impresa dalla pagina numero X alla pagina numero Y, con  $Y > X$ ;
- le pagine così prenumerate riporteranno altresì, a cura dell'impresa e preventivamente alla vidimazione, la denominazione ed il codice fiscale dell'azienda;
- in ciascuna pagina, dovrà essere riportato l'anno a cui si riferiscono i movimenti; pertanto, l'anno sarà indicato nelle pagine al momento della scrittura dei movimenti.

### Camera di commercio competente

La Camera di commercio competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico in riferimento al disposto dell'articolo 190, commi 3 e 4, articolo 230, comma 4 ed articolo 266, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

## CODICE AMBIENTALE: LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. 4/2008

Il D.Lgs. 4/2008, in vigore dal 13 febbraio 2008, ha introdotto modifiche al cosiddetto Codice Ambientale. Di seguito vengono illustrate le principali novità di carattere applicativo, con particolare riferimento a quelle disposizioni che coinvolgono le PMI in merito alla tutela delle risorse idriche e alla gestione dei rifiuti.

### RISORSE IDRICHE

Viene rielaborata e maggiormente dettagliata la definizione di "scarico" nelle acque reintroducendo la nozione di "scarico diretto" nelle acque come sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore (art. 74). Tale definizione è stata formulata per precludere ai rifiuti liquidi la possibilità essere scaricati nelle acque contaminandole.

Viene rinnovato e razionalizzato il sistema dei valori limite di emissione che nel D.Lgs.n. 152/2006 era contenuto in più norme ed eliminato il meccanismo del "silenzio-assenso" nelle procedure autorizzative.

### RIFIUTI: DEFINIZIONI

Per ciò che riguarda i rifiuti si ribadisce che l'utilizzo degli

stessi come fonte di energia viene considerata con minore priorità rispetto al recupero (riutilizzo, riciclo; art. 179 c. 2). Viene eliminata la nozione di "materie prime secondarie sin dall'origine".

Viene ulteriormente modificata, in senso più restrittivo, la nozione di "sottoprodotto"; in particolare viene stabilito che una sostanza o un materiale, per poter essere considerato sottoprodotto e di conseguenza uscire dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, deve rispondere a 5 requisiti:

- 1) il materiale deve essere originato da un processo non direttamente destinato alla sua produzione;
- 2) devono essere garantite, sin dalla fase di produzione, la certezza e l'integrità del reimpiego (in un ciclo produttivo preventivamente individuato);
- 3) il materiale non deve dare luogo, presso l'impianto di riutilizzo, ad emissioni o impatti ambientali diversi da quelli autorizzati per l'impianto in questione;
- 4) il materiale non deve essere sottoposto a trattamenti preventivi od a trasformazioni preliminari (ovvero deve essere utilizzato tal quale);
- 5) il materiale deve possedere un valore economico di mercato.

**RIFIUTI: DEPOSITO TEMPORANEO**

Cambiano, anche se di poco, le regole di conduzione del deposito temporaneo, per il quale continua a valere la doppia ipotesi di gestione in base al criterio temporale oppure a quello quantitativo. Il criterio temporale prevede l'allontanamento dei rifiuti, indipendentemente dalla quantità, entro tre mesi sia per i rifiuti non pericolosi che per quelli pericolosi. La scelta alternativa consiste nell'allontanamento dei rifiuti entro il limite quantitativo dei valori volumetrici consueti (10 mc per i pericolosi e 20 mc per i non pericolosi). Il limite temporale massimo si attesta sull'anno, conformemente alla direttiva UE.

**RIFIUTI: TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Nuova formulazione anche per l'art. 186 sulle terre e rocce da scavo. Per poter essere riutilizzate direttamente in reinterri, rilevati, rimodellamenti ed affini, le terre e rocce da scavo (scompaiono i residui della lavorazione della pietra) devono rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti precedentemente contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica e sin dalla fase di produzione deve essere certo e dimostrato l'integrale utilizzo.

I requisiti per il riutilizzo (deve essere accertato che il materiale non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso) nonché le modalità dello stesso devono essere dimostrate nell'ambito delle procedure di DIA o del permesso a costruire: il soggetto di riferimento per la gestione e la movimentazione dei materiali diventa pertanto il comune (o i comuni) e non più l'ARPA, alla quale potrebbe comunque essere richiesto, da parte delle amministrazioni, idoneo parere.

Il limite temporale del deposito in attesa di riutilizzo, infine, viene portato ad un anno.

**RIFIUTI: MUD E REGISTRO**

Per quanto concerne le scritture ambientali (MUD, registri, formulari) deve essere registrata l'estensione dell'obbligo di MUD anche per le imprese artigiane che producono rifiuti non pericolosi qualora contino più di 10 dipendenti (ad esclusione delle imprese che operano nel settore costruzioni/demolizioni e limitatamente ai rifiuti non pericolosi con CER 17 XX XX).

Per contro scompare l'obbligo dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8.

Relativamente alla vidimazione dei registri la competenza passa dall'Agenzia delle Entrate alle Camere di Commercio. Fermo restando che a partire dal 132 febbraio 2008 la vidimazione di ei registri nuovi è d'obbligo, è stato chiarito dal Ministero, dopo accesa discussione a livello nazionale, che i registri precedentemente vidimati ed in uso possono continuare ad essere utilizzati sino a esaurimento.

**RIFIUTI: ASSIMILAZIONE**

Il decreto introduce modifiche anche in relazione all'assimilazione dei rifiuti (art. 195). Si stabilisce inequivocabilmente i rifiuti provenienti da attività produttive e da grandi aree di vendita non possono essere assimilati agli urbani, ad esclusione di quelli provenienti da mense, uffici, spacci. La mancanza di assimilazione comporterà la non tassabilità di queste aree.

Questa disposizione, con le relativa ricadute sui Comuni e sugli utenti, è oggetto di approfondimento in sede interpretativa.

**RIFIUTI: TRASPORTO IN CONTO PROPRIO**

Viene fornito il quadro definitivo sul regime da applicare al trasporto in contro proprio di rifiuti di cui all'art 212 comma 8, che tante discussioni ha provocato in ordine alla procedura di iscrizione, al suo costo e agli adempimenti collegati. Il comma è stato riscritto e prevede una sostanziale conferma della procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell'Albo gestori ambientali; verranno in più richieste indicazioni riguardanti gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo. Le confermate esclusioni dalle scritture ambientali (MUD, registro) sono esplicitate nei corrispondenti articoli.

**RIFIUTI: CONSORZI OBBLIGATORI**

Vanno registrate infine alcune norme specifiche relative ai Consorzi di riciclaggio di particolari tipi di rifiuti quali gli imballaggi, le batterie esauste, gli oli vegetali. In particolare viene introdotto il contributo ambientale per il riciclaggio dell'olio vegetale esausto a carico dei produttori e importatori di oli e grassi vegetali nuovi (art. 233).

Le nuove disposizioni saranno oggetto di maggior approfondimento nei prossimi numeri. Gli Uffici Ambiente e Sicurezza di Confartigianato sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

**Formazione**



**CORSI SICUREZZA**

**Proposte per la provincia di Udine**

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	MARZO	APRILE
Primo Soccorso		Udine
Aggiornamento Primo Soccorso	Latisana, Palmanova	Manzano
RSPP	Cividale	Udine
Ponteggi	Codroipo, Udine, Tolmezzo, Latisana	Udine, Manzano, Gemona, Tolmezzo
Gestione rifiuti	Latisana, Manzano	

## GORIZIA

## PITTORI - NUOVO PREZZIARIO 2008

A seguito della riunione provinciale di categoria svoltasi a febbraio 2008, e su proposta del Consiglio Direttivo di categoria, si comunica che sono a disposizione presso tutti gli uffici della Confartigianato di Gorizia i nuovi prezziari delle opere da pittore. Invitiamo pertanto gli interessati a richiedere copia del tariffario 2008 presso la sede mandamentale di riferimento.

LA NORMATIVA FISCALE  
NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

Obiettivo dell'incontro è quello di fornire a tutti gli operatori un quadro chiaro per poter risolvere i dubbi interpretativi della normativa fiscale IVA, che regola le operazioni in ambito comunitario e internazionale, indicando le soluzioni fornite dalla giurisprudenza e dalla prassi per i problemi più rilevanti. Il taglio operativo è garantito dall'analisi di casi e situazioni che si verificano più frequentemente. Durante l'incontro saranno affrontate le principali problematiche IVA connesse alle transazioni commerciali con la Slovenia. L'incontro è destinato ad imprenditori, re-

sponsabili di uffici amministrativi-contabili, responsabili ed addetti al servizio estero. In caso di elevato numero di richieste di partecipazione, le iscrizioni saranno accettate secondo l'ordine cronologico di arrivo.

**La partecipazione è gratuita. Gli interessati possono contattare la segreteria organizzativa della Camera di Commercio di Gorizia al numero 0481-384283 entro il giorno 03 marzo 2008.**

Gorizia: Camera di Commercio I.A.A. - Via Crispi 10 - Sala Ritter - Mercoledì 5 marzo 2008 - Ore 14.00 - 18.00

VARIAZIONE DATA FESTA DEL PATRONO  
DI GORIZIA - ANNO 2008

Con la presente informiamo che, recependo il provvedimento firmato dall'Arcivescovo di Gorizia, Sua Eccellenza mons. Dino De Antoni, in data 14 settembre scorso, **la Festa del Patrono di Gorizia, per l'anno 2008, verrà celebrata venerdì 14 marzo**, anziché domenica 16 marzo.

## PORDENONE

A OROSEI PER LA FESTA NAZIONALE  
DELL'ANAP

L'Anap di Pordenone informa i propri associati che la 7ª Festa nazionale Anap si terrà in Sardegna a Orosei dal 12 al 19 settembre 2008. Il costo del soggiorno, tutto compreso, è di 500 euro per persona; il viaggio di andata e ritorno si effettuerà in aereo (il costo è da definire).

Il versamento dell'importo avverrà in tre tempi: il primo acconto di 50 euro alla prenotazione; il secondo acconto di 350 euro entro il 19 maggio; il saldo entro il 4 agosto. I versamen-

ti dovranno essere effettuati presso la sede di Pordenone nei giorni del lunedì e del giovedì dalle 9 alle 12. Le prenotazioni si ricevono fino al 25 marzo, anche presso le sedi mandamentali, e si raccoglieranno fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni telefonare alla sede Anap di Pordenone il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 (0434.509264, oppure è possibile chiamare il presidente Pier Luigi Pasut al n. 368.7727862

L'ANAP PROPONE, PER LA FESTA  
DELLA DONNA, UNA GITA A BOLZANO

**L'appuntamento è per l'8 marzo 2008**

Le ceramiche Thun sono oggetti particolari e ricercati. La loro lavorazione è particolare e sono particolarmente graditi alle donne. Per questo l'Anap Confartigianato di Pordenone intende cogliere l'occasione della Festa della donna per organizzare una gita a Bolzano con relativa visita allo stabilimento delle ceramiche Thun.

La data è quella dell'8 marzo 2008 con partenza da Casarsa, sede della Coop di via XXIV maggio di prima mattina, e dal parcheggio dell'ospedale di Pordenone in via Montereale, con pullman gran turismo e diretti in Trentino Alto Adige, Bolzano. All'arrivo incontro con la guida, visita a Piazza Walther, il duomo, Piazza Domenicani, Piazza delle Erbe. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita allo stabilimento Thun le cui ce-

ramiche dallo stile dolce e raffinato sono l'inconfondibile marchio della maestria dell'artigianato italiano. Ci sarà anche tempo per fare shopping. Il rientro è previsto in serata. Per i soci Anap la quota di partecipazione è di 40 euro, per i simpatizzanti di 60 euro, che saranno raccolti alla partenza. La prenotazione, anche telefonica, va fatta nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9 alle 12 presso la sede di via dell'Artigliere 8 a Pordenone (0434.509264), o al presidente Pasut (368.7727862) entro il 3 marzo. La gita si effettuerà con un minimo di 30 persone ed un massimo di 50. La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, visita guidata a Bolzano, pranzo in ristorante bevande incluse (1/4 di vino e acqua), visita allo stabilimento Thun, accompagnatore, assicurazione.

## PORDENONE

## OBIETTIVO? LA SALUTE

### Rinnovata ed ampliata la convenzione tra il Policlinico San Giorgio e Confartigianato Imprese Pordenone

È un bene primario per tutti, è la difesa della salute. Ma nel percorso spesso si è frenati, o si viene rallentati, dal costo economico, dai tempi – sempre così ristretti soprattutto per gli imprenditori –, dalle liste di attesa.

Da questi presupposti Confartigianato Imprese Pordenone era partita, ancora diversi anni fa, per ricercare soluzioni ai problemi e agevolare i propri iscritti, ovvero gli imprenditori artigiani, i loro soci, collaboratori e familiari «e in questo modo – spiega il presidente, Silvano Pascolo – rendere accessibile e fruibile i servizi sanitari di eccellenza presenti sul territorio, anche sotto l'aspetto economico. Il programma di assistenza sanitaria integrativa per gli artigiani – ricorda Pascolo – è operativo fin dal 1981 ed è stato pensato perché la salute è un aspetto importante, da non sottovalutare, e non deve costituire un problema economico».

Il sistema ha funzionato benissimo in questi anni, ed è stato collaudato da migliaia di richieste di prestazioni che hanno portato ad adeguati rimborsi per le spese sostenute dagli associati.

Nello scegliere i partner, ovvero gli erogatori di prestazioni, Confartigianato non ha faticato ad individuare nel Policlinico San Giorgio una struttura di eccellenza in grado di garantire prestazioni diverse, dalle visite specialistiche agli accertamenti diagnostici, dalle analisi di laboratorio ai trattamenti fisioterapici. Nei giorni scorsi, dunque, si è proceduto al rinnovo della convenzione tra l'associazione ed il Policlinico, siglata – per Confartigianato Pordenone – dal presidente Silvano Pascolo, e dall'ingegner Mario Sist, presidente, nonché fondatore, del Policlinico.

«Siamo riconoscenti all'Unione artigiani – ha dichiarato l'ingegner Sist – per aver intrapreso con noi da anni un

percorso teso ad assicurare la nostra assistenza sanitaria ai numerosi associati, dipendenti e familiari dislocati nel vasto territorio pordenonese, la cui inventiva e operosità artigianale è riconosciuta ed esaltata in tutta Italia e all'estero. Il Policlinico, da me fondato nel lontano 1965, continua a sviluppare il proprio servizio con dedizione per dare certezze alla comunità per un efficiente servizio sanitario che esprima alla gente razionalità di interventi ed economia di scala, con il pragmatismo che è riconosciuto in campo nazionale al Friuli Venezia Giulia con prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero e con un'attività rivolta anche alla riduzione delle liste d'attesa a favore di tutti i cittadini che a noi si rivolgono».

Parole di apprezzamento per la professionalità, l'umanità, e l'attenzione che il personale del Policlinico dispiega nei confronti dei malati e degli utenti, sono arrivate dal presidente Pascolo, che ha quindi confermato la validità di una scelta, la convenzione con la Casa di cura, apprezzata dai propri associati.

Il direttore amministrativo del Policlinico, Loris Brisotto, e il dottor Alessandro Quaglio di Confartigianato, hanno quindi illustrato le caratteristiche della convenzione per l'erogazione, in forma diretta, di visite specialistiche e prestazioni ambulatoriali ai soci che hanno aderito all'Assistenza integrativa artigiani. La decorrenza della convenzione è immediata; le prestazioni vengono erogate su prescrizione del medico curante; l'addebito delle prestazioni sarà a carico della compagnia assicurativa tramite l'associazione artigiani. Vi è poi un impegno a ridurre dove possibile i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni, e a praticare sconti sulle prestazioni eseguite in forma privata.

## CAMPAGNA SOCI: TANTE NOVITÀ NEL 2008

È iniziata ormai da un paio di mesi la campagna tesseramento 2008.

Tutti i soci hanno già ricevuto una lettera con cui si comunica l'importo della propria quota, mentre chi non si fosse ancora iscritto può chiedere informazioni agli uffici categorie, all'ufficio soci di Confartigianato Pordenone o presso le sedi mandamentali.

Ricordiamo che la tessera base porta con sé notevoli vantaggi, grazie alle convenzioni che Confartigianato ha sigla-

to con altri soggetti erogatori di servizi o produttori di beni. Per coloro che trascorrono molto tempo in auto o alla guida di un camion, è stata anche concordata una polizza chiamata Patente protetta, stipulata con Arag assicurazioni spa che in caso di ritiro patente corrisponde una diaria giornaliera, un rimborso per spese di autoscuola, un'indennità in caso di azzeramento dei punti della patente. Informazioni sempre presso gli uffici di Confartigianato Pordenone.

## RUOLO DIRITTO ANNUALE 2003

La Camera di commercio di Pordenone informa che in questi giorni le imprese con tardato, incompleto od omesso versamento del diritto annuale 2003, riceveranno le cartelle esattoriali, emesse con Ruolo di data 10/01/2008, per il recupero dell'eventuale tributo non versato e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Si ricorda che, in caso di incompleto o mancato versamento del diritto annuale, il rilascio della certificazione viene

bloccato dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet della Camera di commercio di Pordenone [www.pn.camcom.it](http://www.pn.camcom.it) alla voce diritto annuale.

Gli uffici (tel. 0434.381707) sono a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8.30/13.15 e il giovedì anche 14.45/16.45.

## PORDENONE

## NON FIDARSI È MEGLIO

Attenzione: non tutte le comunicazioni che si spacciano o che pensate provenienti dalla Camera di Commercio di Pordenone sono in realtà tali.

Ricevendo una telefonata da qualcuno che si presenta come funzionario camerale e richiede le coordinate bancarie per l'accredito di denaro, con il pretesto di un rimborso, non ci si lasci ingannare.

Le comunicazioni provenienti dalla Camera di Commercio hanno sempre una presentazione ufficiale, complete di lo-

go e firma del dirigente. L'Ente camerale, consapevole del ripetersi periodico di tali fenomeni, gli ultimi di questi giorni, raccomanda dunque agli utenti di diffidare anche di chiunque chieda, telefonicamente, informazioni riservate sulla propria azienda e, nel dubbio, li invita a contattare gli uffici camerali, a disposizione per eventuali chiarimenti.

Per segnalazioni, reclami, informazioni, rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 0434. 381211.

## RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

Confartigianato Imprese Pordenone invita le Imprese artigiane e le piccole e medie Imprese rientranti nella sfera di applicazione del contratto dell'edilizia operanti nella nostra provincia, di inviare una lettera di richiesta all'ESMEPS di Pordenone di una visita di cantiere del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Si ritiene doveroso ricordare che:

- 1) L'art.18 del D.Lvo 626/94 **fa obbligo ad ogni impresa avere un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.** Questi può essere scelto all'interno dell'azienda, tra i lavoratori; deve però partecipare a dei corsi per conoscere le varie problematiche, aggiornarsi e girare per i cantieri per verificare l'operatività in sicurezza; oppure essere scelto all'esterno dell'azienda al fine di occuparsi di più aziende nell'ambito territoriale. Interno od esterno, comunque è necessario avere un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 2) Dall'anno 2007 sono stati individuati, sempre nella nostra provincia, tre Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la sicurezza; il punto di riferimento è presso l'Ente ESMEPS Largo S. Giorgio n. 10 Pordenone. Sarà cura dell'Ente smistare le richieste in base alle richieste od eventuali necessità operative urgenti.
- 3) L'art. 48 del D.Lvo 123/07 indica che il Rappresentante Territoriale dei lavoratori per la sicurezza (RLST), eserci-

ta le attribuzioni di cui all'art. 50 con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.

- 4) L'art. 50 del D. Lvo 123/07 indica le attribuzioni dei RLST. Egli:
    - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.
    - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi
    - c) viene consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione incendi, primo soccorso, ed evacuazione
    - d) riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi
    - e) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
    - f) fa proposte in merito alla attività di prevenzione
- Considerati gli accordi siglati nel 1998 con le OO.SS. per avere il RLST, visto quanto prevede la normativa in fatto di sicurezza e visto che questo servizio è gratuito, si ritiene doveroso ricordare a tutte le aziende del comparto edile con dipendenti ed iscritte alla Cassa edile, di inviare un fax per una visita in cantiere del Rappresentante Territoriale per la sicurezza.  
Di seguito si propone un modello facsimile di richiesta.

Al Rappresentante Territoriale  
Dei Lavoratori c/o E.S.M.E.P.S.  
Largo San Giorgio n° 10 - 33170 PORDENONE  
Fax 0434/21439

**Oggetto: Comunicazione**

Il sottoscritto in qualità di Titolare  Legale Rappresentante  della ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

in Via \_\_\_\_\_ partita IVA n. \_\_\_\_\_  
esercente l'attività \_\_\_\_\_

fa presente

che a far data dal \_\_\_\_\_ c'è a disposizione della S.Vs.:

il piano operativo di sicurezza  il piano di sicurezza  la documentazione generale

in relazione al cantiere sito nel Comune di \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

Per fissare l'appuntamento pregasi contattare il seguente n° di cellulare \_\_\_\_\_

Cordiali saluti

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

## TRIESTE

## ANCOS/ANAP DI TRIESTE

### Gite domenicali con ballo 2008

**ANCOS**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITA' SPORT



Il gruppo ANAP di Trieste è lieto di proporre a tutti i soci e simpatizzanti il calendario delle gite domenicali con ballo per l'anno 2008.

Le partenze sono previste sempre da piazza Oberdan alle ore 9.30.

- DOMENICA 9 MARZO:  
"AL VECCHIO MULINO" PORPETTO
- LUNEDÌ 24 MARZO:  
AQUILEIA
- DOMENICA 13 APRILE:  
"AL VECCHIO MULINO" PORPETTO
- DOMENICA 27 APRILE:  
AQUILEIA

- DOMENICA 11 MAGGIO:  
DA STABILIRE
- DOMENICA 25 MAGGIO:  
"FORUM JULII" STRASSOLDO
- DOMENICA 8 GIUGNO:  
DA STABILIRE

**LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 43,00**

LA QUOTA COMPRENDE: PULLMAN – PRANZO (BEVANDE ¼ VINO E ½ ACQUA) - BALLO

**Per maggiori informazioni telefonare allo 040/3735207-040/3735220 O 040/573026 (CONFARTIGIANATO/ANAP – VIA CICERONE, 9)**



## NUOVO ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE

Al fine di offrire un miglior servizio ai Soci, l'Associazione Artigiani di Trieste ha ritenuto opportuno di ampliare l'orario di apertura al pubblico di tutti i nostri uffici sfruttando anche le ore di pausa pranzo.

Conseguentemente a partire **dal 1° febbraio 2008** il nuovo orario di apertura sarà:

**DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE 8.00 ALLE 16.00 - IL VENERDÌ DALLE 8.00 ALLE 13.00**

## UDINE

## ARTIGIANATO ARTISTICO

### Fiere nazionali ammesse a contributo

È consultabile sul sito di Confartigianato Udine ([www.confartigianatoudine.com](http://www.confartigianatoudine.com)), area categorie/artistico, l'elenco aggiornato al 21 dicembre 2007, delle fiere nazionali ammesse a contributo ai sensi della LR 12/2002 art. 56 co. 1, lett. c) DPR 272/Pres del 12/08/2005 *Contributi per la partecipazione a mostre e fiere*.

## CASSA EDILE DI UDINE

### ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2008

La Cassa Edile di Udine informa che i contributi da corrispondere per l'anno 2008 rimangono invariati rispetto all'anno 2007, così come restano invariate le percentuali destinate alla contribuzione Inps, di assoggettamento fiscale. Pertanto anche per l'anno 2008 l'aliquota globale della contribuzione è pari al 10,15% dell'imponibile contrattuale.

Per le imprese regolari con i versamenti mensili dell'anno 2007 la contribuzione complessiva per il 2008 è pari al 9,95%, in quanto beneficiano di una riduzione dei contributi pari allo 0,20%, a condizione che presentino alla sede della Cassa Edile il modello "Dichiarazione di corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza ed

igiene del lavoro nell'attività d'impresa" (il modello, già inviato alle imprese regolari direttamente dalla Cassa Edile, può essere anche scaricato dal sito [www.cassaedileud.it](http://www.cassaedileud.it)). La Cassa Edile informa inoltre che:

- il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario con accredito sul c/c intestato alla CEMA, con valuta fine mese successivo a quello cui si riferisce la denuncia mensile
- la disposizione del bonifico deve essere effettuata inderogabilmente entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a cui si riferisce la denuncia mensile.

(Fonti: circolare n.1/2008 della Cassa Edile di Mutualità es assistenza di Udine)

## UDINE

## COME OTTENERE L'IDONEITÀ PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

La C.C.I.A.A. di Udine ha predisposto le linee guida per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori allo svolgimento delle operazioni di verifica periodica.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura è stato previsto dal D.M. del 10 dicembre 2001, in attuazione del D.M. n. 182/2000.

Il provvedimento consiste nel riconoscimento al laboratorio, che ne faccia richiesta alla Camera di Commercio, dell'idoneità all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, a condizione che disponga di un sistema di garanzia della qualità per la parte inerente alla metrologia legale e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova.

Tale condizione è soddisfatta se il laboratorio è accreditato, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, da un organismo aderente all'EA il quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003 ovvero che il laboratorio operi, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012, o se il laboratorio ha ottenuto l'accreditamento quale centro S.I.T. per la grandezza per la quale viene richiesto il riconoscimento all'esecuzione della verifica periodica.

### CONDIZIONI E MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO

I laboratori devono offrire garanzia di competenza tecnico-professionale ed essere indipendente da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici.

Se il laboratorio fa parte di un'organizzazione avente un interesse nel settore degli strumenti di misura, deve rendersi autonomo e separato.

Il laboratorio deve essere dotato di strumenti e apparecchiature idonei. I campioni di riferimento devono essere

tarati e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti da verificare.

### PROVE METROLOGICHE

La verifica periodica degli strumenti metrici consiste nell'esecuzione di prove metrologiche conformi alle procedure stabilite dalla legge, nonché dalle raccomandazioni internazionali e dalle prescrizioni particolari specificate nei singoli provvedimenti d'ammissione a verifica degli strumenti stessi.

### ESITO DELLE PROVE METROLOGICHE

Il laboratorio deve comunicare all'ufficio metrico della Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trova lo strumento presentato a verifica:

- l'esito positivo della verifica
- l'esito negativo della verifica qualora gli strumenti risultino fuori del campo degli errori massimi permessi, o presentino difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica, ovvero non abbiano tutti i sigilli di protezione integri.

### TARIFFE

- Rilascio provvedimento di riconoscimento € 2.400,00
- Rinnovo annuale € 1.200,00
- Estensione di strumento € 120,00.

### SORVEGLIANZA

Il laboratorio riconosciuto idoneo è sottoposto a periodiche ispezioni annuali, ad intervalli casuali e senza preavviso, da parte della Camera di Commercio che ha rilasciato il provvedimento di riconoscimento.

Inoltre la Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trovano gli strumenti verificati dal laboratorio sottopone a sorveglianza un campione significativo degli strumenti stessi.

La documentazione è disponibile presso l'Ufficio Metrico della C.C.I.A.A. (sig.ra Maria Rosaria Fior - telefono 0432.273529 - 0432.273513) o sul nostro sito: [www.confartigianatoudine.com](http://www.confartigianatoudine.com).

## FORMA-AZIONE MUSEO-SCUOLA-TERRITORIO-IMPRESA

Incontro dedicato alla funzione educativa del museo nella contemporaneità

Avviare progetti innovativi, presentare esperienze in Italia e all'estero, promuovere riflessioni strettamente correlate alla nuova cultura del museo calato nella dimensione contemporanea. Questo l'obiettivo del convegno "FormA-Azione. Museo-scuola-territorio-impresa", che si svolgerà il **14 marzo (dalle ore 9.30) alla Villa Manin di Passariano (Udine)** e il **15 marzo all'università di Udine (sempre dalle 9.30)**, a cura del Dipartimento Educazione Villa Manin-Centro d'arte contemporanea, associazione Modidi-Museo dei bambini-Centro Remida di Passariano e Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli-Museo d'arte contemporanea. La due giorni di studi, cui parteciperanno studiosi ed esperti italiani e internazionali, è pro-

mossa da Regione Friuli Venezia Giulia, Azienda speciale Villa Manin e Confartigianato Udine. Al centro dei lavori i musei, che a prescindere dalla tipologia e dalla specificità delle collezioni, visti nel riflesso educativo e didattico/operativo, diventano strumenti d'innovazione metodologica e di sviluppo al servizio della scuola, dell'impresa nell'ambito della formazione, per la collettività intesa nella sua accezione più ampia. Per la partecipazione ai lavori gradita la conferma tramite invio di una e-mail all'indirizzo [modidi@modidi.it](mailto:modidi@modidi.it).

**Per tutte le informazioni, rivolgersi all'Associazione Modidi - Centro ReMida (in via Cartiera, Passariano) al Tel. 0432900656, Fax. 0432913893, cell. 3470150955, o consultare la pagina web [www.modidi.it](http://www.modidi.it)**